

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a dark green one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

1/2024

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2024 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>RIFORME IN CORSO</p> <p><i>REFORMAS EN CURSO</i></p> <p><i>ONGOING REFORMS</i></p>	<p>La proposta di una nuova direttiva per la confisca dei beni 1</p> <p><i>La propuesta para una nueva directiva sobre el comiso de bienes</i></p> <p><i>The Proposal for a New Directive on Asset Confiscation</i></p> <p>Anna Maria Maugeri</p>
	<p>La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità 86</p> <p><i>La reforma (de la reforma) del daño al patrimonio cultural, entre inconsistencias criminológicas y dudas constitucionales</i></p> <p><i>The Reform (of the Reform) of Cultural Property Damage, Between Criminological Inconsistencies and Constitutional Doubts</i></p> <p>Arianna Visconti</p>
	<p>La riforma della bancarotta fraudolenta impropria nelle “proposte Bricchetti”: tra continuità dichiarata e novità taciute 139</p> <p><i>La reforma de la bancarrota fraudulenta impropia en las “propuestas Bricchetti”: entre la continuidad declarada y las novedades no mencionadas</i></p> <p><i>The Reform of Corporate Fraudulent Bankruptcy in the “Bricchetti Proposals”: Between Declared Continuity and Unspoken Novelties</i></p> <p>Giuseppe Toscano</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>ISSUES ON THE SPECIAL PART</i></p>	<p>Splendore e morte del traffico di influenze illecite 161</p> <p><i>Esplendor y Muerte del Tráfico de Influencias Ilícitas</i></p> <p><i>Splendor and Death of Illicit Influence Trafficking</i></p> <p>Vincenzo Mongillo</p>
	<p>Partecipazione, concorso esterno e voto di scambio: la perenne esigenza di ricostruzione dei tipi 195</p> <p><i>Participación y compra de votos: la necesidad perenne de la reconstrucción de los tipos penales</i></p> <p><i>Participation, External Complicity, and Vote Buying: The Perennial Need for the Reconstruction of Actus Reus</i></p> <p>Andrea Alberico</p>
	<p>Gli abusi sessuali tramite immagini. Limiti applicativi e prospettive di riforma dell’art. 612 ter c.p. 207</p> <p><i>Abuso sexual a través de imágenes. Límites de aplicación y perspectivas de reforma del art. 612 ter del Código Penal</i></p> <p><i>Image-based Sexual Abuse. Application Limits and Perspectives for Reform of Article 612 ter of the Italian Criminal Code</i></p> <p>Monica Tortorelli</p>

<p>CARCERE E ALTERNATIVE</p> <p><i>PRISIÓN Y ALTERNATIVAS</i></p> <p><i>IMPRISONMENT AND ALTERNATIVES</i></p>	<hr/> <p>Sovraffollamento carcerario: aspettando l'efficientamento delle pene sostitutive, subito un indulto proprio condizionato</p> <p><i>Hacinamiento Carcelario: Mientras se espera la implementación eficiente de las penas sustitutivas, un indulto propio condicionado inmediato</i></p> <p><i>Prison Overcrowding: While Waiting for the Effective Implementation of Alternative Penalties, an Immediate Conditional Pardon is Needed</i></p> <p>Giuseppe Amarelli</p> <hr/>	<p>241</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p><i>FOCUS SOBRE...</i></p> <p><i>FOCUS ON...</i></p>	<hr/> <p>Valutare per rieducare. Alternative al carcere e risk assessment tools</p> <p><i>Evaluar para reeducar. Alternativas a la prisión y herramientas de evaluación de riesgos</i></p> <p><i>Evaluating for Re-Educating. Alternatives to Imprisonment and Risk Assessment Tools</i></p> <p>Davide Colombo</p> <hr/>	<p>262</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p><i>FOCUS SOBRE...</i></p> <p><i>FOCUS ON...</i></p>	<hr/> <p>La “questione” probatoria nel procedimento di prevenzione</p> <p><i>La cuestión probatoria en el proceso de prevención</i></p> <p><i>The Evidence in the Prevention Procedure</i></p> <p>Teresa Alesci</p> <hr/>	<p>286</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p><i>FOCUS SOBRE...</i></p> <p><i>FOCUS ON...</i></p>	<hr/> <p>La responsabilità degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza del Tribunale di Milano</p> <p><i>La responsabilidad de las personas jurídicas por delitos en materia de salud y seguridad en la jurisprudencia del Tribunal de Milán</i></p> <p><i>Corporate Liability for Crimes Related to Health and Safety at Work in the Case-Law of the Court of Milan</i></p> <p>Sara Bianca Taverriti</p> <hr/>	<p>300</p>

IL FOCUS SU...

FOCUS SOBRE...

FOCUS ON...

286 **La “questione” probatoria nel procedimento di prevenzione**

La cuestión probatoria en el proceso de prevención

The Evidence in the Prevention Procedure

Teresa Alesci

300 **La responsabilità degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza del Tribunale di Milano**

La responsabilidad de las personas jurídicas por delitos en materia de salud y seguridad en la jurisprudencia del Tribunal de Milán

Corporate Liability for Crimes Related to Health and Safety at Work in the Case-Law of the Court of Milan

Sara Bianca Taverriti

La responsabilità degli enti per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza del Tribunale di Milano

Un'analisi quantitativa e qualitativa delle decisioni *ex art. 25-septies* negli anni 2016-2022

La responsabilidad de las personas jurídicas por delitos en materia de salud y seguridad en la jurisprudencia del Tribunal de Milán

Corporate Liability for Crimes Related to Health and Safety at Work in the Case-Law of the Court of Milan

SARA BIANCA TAVERRITI

Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano
sara.taverriti@unimi.it

DIRITTO DELLA SICUREZZA
DEL LAVORO, RESPONSABILITÀ
DA REATO DEGLI ENTI

DERECHO A LA SEGURIDAD
EN EL TRABAJO, RESPONSABILIDAD
PENAL PERSONAS JURÍDICAS

LABOUR HEALTH AND SECURITY LAW,
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY

ABSTRACTS

L'articolo costituisce un'analisi quantitativa e qualitativa dei provvedimenti resi dal Tribunale di Milano, dal 2016 al 2022, in tema di responsabilità degli enti per i reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il contributo si inserisce nel progetto di ricerca "Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d.lgs. n. 231/2001", coordinato dal Prof. Marco Scoletta, realizzato grazie alla convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e il Tribunale di Milano. Oltre a illustrare i dati statistici estrapolati dall'analisi sistematica di 50 provvedimenti, funzionali a identificare alcuni *trend* del foro milanese, l'autrice si concentra sulle motivazioni delle sentenze di assoluzione e di condanna, focalizzandosi sui criteri imputativi della responsabilità dell'ente – con particolare attenzione all'interesse o vantaggio e alla colpa di organizzazione – e sui profili sanzionatori.

El artículo constituye un análisis cuantitativo y cualitativo de las sentencias dictadas por el Tribunal de Milán, desde 2016 hasta 2022, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos de homicidio y lesiones imprudentes cometidos con infracción de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo. Además de ilustrar los datos estadísticos estrapolados del análisis sistemático de 50 decisiones, funcionales para identificar algunas tendencias del foro milanés, el trabajo se centra en las razones de las sentencias de absolución y condena, enfocándose en los criterios de atribución de responsabilidad a la persona jurídica, con especial atención al 'interés o ventaja' y la 'culpa organizativa'. El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación "Observatorio sobre la jurisprudencia del Tribunal de Milán en materia del Decreto Legislativo n. 231/2001", coordinado por el Profesor Marco Scoletta, realizado gracias al acuerdo entre la Universidad de Milán y el Tribunal de Milán.

The paper provides a quantitative and qualitative analysis of the case law by the Court of Milan, from 2016 to 2022, concerning the liability of legal entities for offenses of manslaughter and negligent injury committed in violation of legislation on health and safety in the workplace. The paper is part of the research project “Observatory on the case law of the Milan Court regarding Legislative Decree no. 231/2001”, coordinated by Professor Marco Scoletta, carried out thanks to an agreement between the University of Milan and the Milan Court. In addition to illustrating the statistical data extracted from the systematic analysis of 50 judgments, functional to identify the main trends of the Court of Milan, the author focuses on *arguments underlying* acquittals and convictions, delving into the attribution criteria of the “interest or advantage” and the “organizational fault” of the legal entity, as well as sanctioning profiles.

SOMMARIO

1. Panorama sulla politica giudiziale del Tribunale di Milano in materia di responsabilità dell'ente per i delitti colposi in materia di sicurezza sul lavoro. – 2. I reati contestati. – 3. La tipologia dei provvedimenti decisorî. – 4. Il legame funzionale imputato-ente e le conseguenze sui criteri soggettivi d'imputazione. – 5. Il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità: l'interesse o il vantaggio dell'ente. – 5.1. Le sentenze di assoluzione. – 5.2. Le sentenze di condanna. – 5.2.1. Compresenza di interesse e vantaggio. – 5.2.2. Sussistenza del solo vantaggio. – 5.3. L'ipotetico vantaggio da mancata adozione del M.O.G. – 5.4. Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti. – 6. L'adozione preventiva del modello e gli angusti spazi della colpa di organizzazione. – 6.1. Le società che hanno adottato il M.O.G. prima della commissione del reato. – 6.1.1. La valutazione di inidoneità del M.O.G. – 6.1.2. La positiva valutazione del M.O.G. – 6.1.3. L'inefficace attuazione del modello adottato. – 6.2 La mancata adozione del modello prima della commissione del fatto. – 6.2.1. Equipollenza delle cautele antinfortunistiche rispetto al M.O.G. – 7. L'autonomia della responsabilità dell'ente. – 8. L'applicazione delle sanzioni e della loro disciplina. – 8.1. Le sanzioni pecuniarie. – 8.2 L'applicazione delle riduzioni della sanzione *ex art. 12.* – 8.3. Le sanzioni interdittive. – 8.4. La confisca. – 9. Sintesi delle conclusioni.

1.


Panorama sulla politica giudiziale del Tribunale di Milano in materia di responsabilità dell'ente per i delitti colposi in materia di sicurezza sul lavoro.

Il presente lavoro si inserisce nel contesto di una ricerca più ampia, condotta nell'ambito dell'*Osservatorio sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d.lgs. n. 231/2001* che ha ad oggetto la raccolta, la catalogazione e l'analisi dei provvedimenti resi dal Tribunale di Milano in materia di responsabilità degli enti dipendente da reato. In particolare, lo scritto si focalizza sui provvedimenti che hanno riguardato la contestazione della responsabilità degli enti in relazione ai reati-presupposto previsti all'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001: "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Va subito segnalato che i provvedimenti riguardanti tali reati rappresentano una parte importante del totale dei reati presupposto contestati sul territorio afferente al Tribunale milanese. Infatti, sul totale di 228 pronunce raccolte nei sette anni, 50 hanno riguardato contestazioni aventi ad oggetto l'art. 25-*septies*, che hanno raggiunto 59 enti (a fronte dei 343 complessivamente coinvolti). Lo sfasamento tra il numero di sentenze e il numero di società processate è dovuto al fatto che in 7 casi il procedimento coinvolgeva due o più società. Nel territorio osservato, le contestazioni per i reati di omicidio e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione della normativa *ex d.lgs. 81/2008* sono seconde soltanto a quelle relative agli illeciti contestati in relazione ai reati ambientali *ex art. 25-undecies*¹.

Un dato che vale la pena sottolineare riguarda l'andamento non costante che si riscontra nelle contestazioni in oggetto nel corso degli anni. Infatti, si registra una significativa riduzione dei procedimenti per tali reati dal 2020, anno a partire dal quale i procedimenti *ex art. 25-septies* si riducono a poche unità.

¹ Su cui, cfr. l'accurata analisi di MOSSA VERRE M. (2023).



Diverse potrebbero essere le motivazioni alla base di questa flessione, ipoteticamente attribuibile – ad esempio – a una diminuzione effettiva degli infortuni verificatisi sul luogo di lavoro, ovvero a una diversa sensibilità della Procura di Milano, maggiormente incline a contestare i reati esclusivamente nei confronti delle persone fisiche autrici del reato. Inoltre, occorre rammentare che la verifica di un reato colposo di omicidio o lesioni gravi o gravissime risultanti da infortuni sul lavoro non necessariamente è ascrivibile anche all'ente, in quanto è ben possibile che la persona giuridica nell'ambito della quale si è verificato l'episodio non sia ricompresa tra quelle per cui è prevista la responsabilità degli enti a tenore dell'art. 1, d.lgs. n. 231/2001 (es. imprese individuali).

Per cercare di fornire un'interpretazione più verosimile a tale dato, si è cercato di incrociare i dati a nostra disposizione con quelli esposti nei Bilanci di responsabilità sociale della Procura di Milano, in modo da restringere il campo delle ipotesi sopra accennate. Ebbene, in generale, per tutta la materia, un dato costantemente additato dalla stessa Procura milanese nel corso degli ultimi anni riguarda lo *spread* tra le iscrizioni di fascicoli per responsabilità degli enti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e il numero di reati-presupposto effettivamente contestati nello stesso periodo di tempo alle sole persone fisiche². Questo divario, che si attesta su valori di circa 85%-90%, viene attribuito: alla ritenuta discrezionalità del PM sull'effettuazione dell'iscrizione dell'illecito implicante la responsabilità dell'ente; alla difficoltà di accertamento della responsabilità dell'ente; all'aumento dei soggetti processuali nell'ambito di procedimenti già *per se* complessi; e all'aumento dei tempi processuali che si genera nei procedimenti a rischio prescrizione³.

Per ciò che più specificamente riguarda i reati di cui all'art. 25-*septies*, si può certamente escludere che la diminuzione di procedimenti *ex d.lgs. 231/2001* sia correlata alla sostanziale diminuzione delle morti e delle lesioni derivanti da infortuni sul luogo di lavoro. Infatti, i Bilanci sociali della procura segnalano un importante rialzo del numero di fascicoli aperti a partire dal 2019 per quanto riguarda gli omicidi e le lesioni colpose commessi in ambito lavorativo, a fronte di un *trend* in costante miglioramento che aveva caratterizzato gli anni precedenti, in cui vi era stata una incoraggiante diminuzione degli omicidi, attribuita in parte all'effetto della crisi economica, ma anche al potenziamento dell'*enforcement* ispettivo e alla maggiore prevenzione plausibilmente derivante dalla crescente attenzione prestata alle misure di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori⁴. A partire dal 2018, invece, si registra un preoccupante aggravamento della situazione riguardante le iscrizioni concernenti le morti

² Cfr. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, *Bilancio di responsabilità sociale 2012-2013*, p. 31 s.; ID., *Bilancio di responsabilità sociale 2013-2014*, p. 41, ID., *Bilancio di responsabilità sociale 2014-2015*, p. 57; ID., *Bilancio di responsabilità sociale 2015-2016*, p. 37, ID., *Bilancio di responsabilità sociale 2016-2017*, pp. 85 s., tutti consultabili al link: <https://www.procura.milano.giustizia.it/bilancio-sociale.html>.

³ PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, *Bilancio di responsabilità sociale 2014-2015*, cit., p. 57.

⁴ PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, *Bilancio di responsabilità sociale 2012-2013*, p. 67 e *Bilancio di responsabilità sociale 2013-2014*, p. 84 s.

(+1.112% nel 2019) e le lesioni (+155% nel 2019) derivanti da infortuni sul lavoro, malattie professionali e colpa medica⁵. Quanto al divario tra i procedimenti che coinvolgevano esclusivamente persone fisiche e quelli che – invece – vedevano imputati anche gli enti nei procedimenti per lesioni e omicidi da infortunio sul lavoro, negli anni precedenti a quelli qui osservati, la Procura segnalava un incremento delle iscrizioni contro gli enti, specificando – però – che la responsabilità veniva contestata solo «in casi gravi e specifici, come i risparmi di spesa derivanti da omesso adeguamento delle apparecchiature e macchinari ai requisiti di sicurezza previsti dal D.L.vo 81/2008 e da subappalti, specie nel settore edilizia e per la formazione ed informazione dei lavoratori»⁶. Un ulteriore impulso all'esercizio dell'azione *ex d. lgs. 231/2001* derivava poi dalla fissazione di un termine per verificare l'applicazione della normativa prevista dall'art. 25-*septies*, onde evitare prassi differenziate tra i diversi magistrati afferenti al VI dipartimento⁷.

In conclusione, negli anni, si registra una mutata attitudine della Procura rispetto all'iscrizione dei procedimenti a carico delle società, pur a fronte di un preoccupante innalzamento degli eventi di morte o lesioni. La ragione di fondo è che – sempre secondo i Bilanci di responsabilità sociale – l'iscrizione della persona giuridica è tuttora ritenuta una valutazione discrezionale della Procura anche se, ad esempio nel caso di reato commesso dagli apicali, dovrebbe essere effettuata di *default*.⁸ Durante il periodo 2020-2021, inoltre, va tenuto in considerazione che lo svolgimento delle indagini è stato sicuramente reso più complicato dalla emergenza pandemica; tuttavia, l'incidenza di questo fattore non sembra al momento valutabile, dal momento che le sentenze vengono, di solito, pronunciate a distanza di alcuni anni dalla verifica dell'infortunio.

2.

I reati contestati.

Dei 50 procedimenti *ex art. 25-septies*, 10 hanno riguardato ipotesi di omicidio colposo, mentre le restanti 40 sentenze si riferiscono a ipotesi di lesioni: ulteriormente dettagliabili in 31 lesioni qualificate come gravi, 2 come gravissime, con un residuo di 7 casi in cui non è precisato se si tratti di lesioni gravi o gravissime poiché le stesse sono contestate alternativamente. Si specifica che tutte le sentenze sono state rese ai sensi dell'art. 25-*septies* c. 2 ovvero c. 3, non essendo in nessun caso venuta in rilievo la più grave fattispecie contemplata dall'art. 25-*septies*, c. 1, che riguarda l'omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, c. 2 del d. lgs. n. 81 del 2008, cioè nei casi di mancata valutazione dei rischi; di mancata predisposizione del DVR; oppure dello svolgimento di tali attività senza il consulto del RSPP e del medico competente; con l'ulteriore specificazione che deve trattarsi di quelle attività imprenditoriali (sempre richiamate dall'art. 55, c. 2 d. lgs. n. 81 del 2008) espressive di una particolare pericolosità in ragione del settore produttivo interessato, ovvero dell'elevato numero di lavoratori coinvolti nell'attività produttiva⁹.

3.

La tipologia dei provvedimenti decisori.

Per completare la panoramica sulla globalità dei provvedimenti emessi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può essere utile analizzare l'andamento generale degli esiti processuali. Le società assolute sono state 31, a fronte di 25 sentenze di assoluzione complessive, di cui 1 riferita a delle lesioni gravissime e 2 a eventi di morte, mentre le altre 22 si riferiscono a lesioni gravi. Di queste, ben 14 società sono state prosciolte per carenza di interesse e/o vantaggio, mentre le altre 16 sono state prosciolte in conseguenza dell'assoluzione della persona fisica dovuta alla non riferibilità della condotta al datore di lavoro, ovvero ad assenza di nesso causale,

⁵ PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, *Bilancio di responsabilità sociale 2019-2020*, p. 50. Per vero, il dato resta di difficile interpretazione perché i numeri relativi alle iscrizioni per gli omicidi: n. 16 nel 2018; n. 194 nel 2019; n. 331 nel 2020 è comprensivo anche delle morti derivanti dalle malattie professionali; mentre i numeri relativi alle lesioni include anche le lesioni derivanti da colpa medica.


⁶ PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, *Bilancio di responsabilità sociale 2013-2014*, p. 83 s.

⁷ PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, *Bilancio di responsabilità sociale 2014-2015*, p. 98

⁸ PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, *Bilancio di responsabilità sociale 2016*, p. 37

⁹ Per una più dettagliata ricostruzione critico-sistematica di questa fattispecie, cfr. CAPPELLINI A. (2019) pp. 3454 ss.; D. CASTRONUOVO, (2019), p. 608 ss., anche in relazione alle possibili lacune normative espresse dall'attuale assetto dei reati-presupposto in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, *ibidem*, p. 605 ss.

ovvero alla condotta abnorme del lavoratore vittima di infortunio. In 1 caso la responsabilità dell'ente è stata esclusa in quanto si trattava di un'impresa individuale, alla quale non è applicabile il d.lgs. 231/2001 ai sensi dell'art. 1¹⁰. Le società complessivamente sanzionate sono state 27: 14 società sono state destinatarie di una sentenza di condanna (a fronte di 13 provvedimenti contenenti una condanna), mentre 13 società hanno optato per il "patteggiamento" (a fronte di 12 sentenze). Si riscontra poi 1 sentenza di non doversi procedere relativa a un caso in cui l'illecito dell'ente si era estinto per prescrizione.



4.

Il legame funzionale imputato-ente e le conseguenze sui criteri soggettivi d'imputazione.

Nella quasi totalità delle sentenze analizzate, la persona fisica autrice del reato viene qualificata come soggetto apicale, con conseguente ascrizione della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231 del 2001. Tale circostanza dipende dal fatto che la persona fisica imputata viene identificata altresì come *datore di lavoro* e/o come *rappresentante legale* dell'ente, eliminando i dubbi relativi all'inquadramento della qualifica del soggetto nell'alveo dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali¹¹. Va tuttavia specificato che non sempre il legame funzionale tra ente e imputato è menzionato nel capo di contestazione, spesso non è nemmeno oggetto di esplicita trattazione nell'ambito delle motivazioni delle sentenze analizzate, tanto che talvolta è stato addirittura necessario dedurre la qualifica dagli articoli di legge contestati, poiché – ad esempio – le persone fisiche erano state giudicate in un procedimento separato.

In un caso, la qualifica di apicale è stata riconosciuta al soggetto identificato come *amministratore di fatto*¹²: tale inquadramento derivava dal fatto che l'imputata era stata precedentemente amministratrice di diritto dell'ente e che aveva mantenuto, *de facto*, tutte le funzioni relative alla qualifica¹³, pur durante l'avvicendamento dei successivi amministratori di diritto.

Occorre poi soffermarsi su alcuni casi in cui alle condotte di soggetti pacificamente qualificabili come apicali (*amministratore di diritto*, *rappresentante legale*) si sommano le condotte di soggetti rispetto ai quali è quantomeno dubbia la qualificazione *ex art. 5, c. 1, lett. a)* ovvero

¹⁰ Trib. Milano, n. 8760/16, dep. 01 ottobre 2016.

¹¹ Su questo aspetto, in dottrina, cfr. BARTOLI R. (2021), p. 182 ss.; R. BLAIOTTA (2020); CASTRONUOVO D. (2021), pp. 1477 ss.; D'ALESSANDRO F. (2010), pp. 1139 ss.; GIUNTA F. (2015), p. 777; MORGANTE G. (2021), p. 249 ss.; SCOLETTA M. (2022), p. 1008 ss.; VITARELLI T. (2009), pp. 695 ss.

¹² Trib. Milano, n. 218/2017, dep. 06 marzo 2017.

¹³ La sentenza riferisce come nel dibattito siano emersi, in particolare, i contatti tra l'imputata e la committente in merito alla gestione dei rapporti contrattuali, la promozione di un giudizio monitorio per ottenere il pagamento di fatture rimaste insolte, il riferimento all'imputata come referente della società nel PSC di diversi eventi, l'utilizzo della e-mail aziendale per ottenere alcuni pass di accesso all'evento organizzato

lett. b)¹⁴. Tale problematica emerge quindi con riferimento alle condotte risultanti dalla cooperazione colposa di soggetti diversi che, almeno in ipotesi, ricoprono qualifiche differenti: così, può capitare che alla negligente condotta del datore di lavoro si sommi quella del *preposto*, ovvero del *responsabile della produzione*, del *coordinatore alla progettazione e all'esecuzione*, ed altri soggetti che, però, non vengono esplicitamente qualificati *ex art. 5, c. 1 lett. a) o b)*. In questi casi, considerata la (com)presenza di un soggetto apicale, la prassi è quella di far convergere l'imputazione dell'ente verso l'art. 6 del d. lgs. 231/2001, in ragione della *vis attractiva* della teoria dell'identificazione.

In un'ipotesi, poi, un preposto di cantiere, inizialmente inquadrato nel capo di contestazione come apicale, è stato riqualificato come *sottoposto* nello svolgimento delle motivazioni¹⁵; tuttavia, anche in quel caso, la condotta del preposto si sommava a quella di altri soggetti aventi posizioni apicali (datore di lavoro e dirigente e responsabile della sicurezza), lasciando prevalere il criterio imputativo dell'art. 6.

5. Il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità: l'interesse o il vantaggio dell'ente.

In generale, la giurisprudenza del Tribunale di Milano mostra di aver chiaramente recepito gli orientamenti di Cassazione affermatasi in materia di 'interesse e vantaggio'¹⁶ ed è molto comune il richiamo ai capisaldi giurisprudenziali che segnano la rotta di questo criterio di ascrizione della responsabilità.

Molto spesso, infatti, le premesse che preludono alla trattazione dei profili relativi all'accertamento dell'interesse/vantaggio dell'ente nel caso di specie ribadiscono che *interesse e vantaggio* non costituiscono un'endiadi, bensì due concetti distinti e autonomi; *alternativi e concorrenti tra loro*, ove l'interesse ha una portata teleologica *ex ante*, mentre il vantaggio ha rilievo oggettivo ed è verificabile *ex post*¹⁷. Con specifico riferimento ai reati colposi di evento, si ribadisce che i criteri di interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta e non anche al risultato finale, riprendendo la nota impostazione definitivamente consacrata dalle Sezioni Unite¹⁸. Rispetto alla declinazione dei due concetti nel campo degli infortuni sul lavoro, si ricorda come interesse e vantaggio si colleghino al *risparmio di spesa* che l'ente dovrebbe sostenere per l'adozione delle necessarie misure precauzionali ovvero all'*agevolazione* e all'*incremento economico* sotto forma di *aumento della produttività*, derivante da sveltimento dell'attività lavorativa, "favorita" dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto pedissequo avrebbe rallentato, quantomeno nei tempi, la produzione¹⁹. In particolare, viene recepito l'orientamento secondo il quale l'interesse sarebbe integrato laddove l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un *risparmio di spesa*, mentre il vantaggio si concretizzerebbe ogni qualvolta la mancata osservanza della normativa cautelare determini un aumento della produttività²⁰. Sotto tale ultimo profilo, si richiama poi quella giurisprudenza che afferma che il risparmio in grado di fondare l'interesse e/o il vantaggio dell'ente può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione²¹.

Sempre nell'ottica di distinguere i due criteri, vengono citate le pronunce che identificano l'interesse in corrispondenza delle *violazioni consapevoli della normativa cautelare* che, pur non volendo l'evento morte/lesione del lavoratore, erano volte ad ottenere un'utilità per l'ente; mentre ritengono che il vantaggio sia integrato laddove si verifichi una *violazione sistematica*

¹⁴ Sulla cooperazione colposa come "forma elettiva di manifestazione" dei reati colposi di evento in materia di salute e sicurezza del lavoratore, cfr. CONSULICH F. (2024), p. 163 ss.; sulla tendenza a "verticalizzare" la responsabilità in questo settore, cfr. GARGANI A. (2023), pp. 114 ss.; PRIVA D. (2011), pp. 144 ss.

¹⁵ Trib. Milano, n. 2398/2022, dep. 16 maggio 2022

¹⁶ Con riguardo alla tematica del criterio di imputazione relativo all'interesse o al vantaggio dell'ente nell'ambito dei reati colposi di evento, in una bibliografia sempre più ampia, v. AMARELLI G. (2013); DOVERE S. (2021), pp. 290 ss.; GARGANI A. (2016), pp. 1 ss.; GARGANI A. (2022), pp. 49 ss.; GUIDI D. (2015), pp. 123 ss.; MASULLO M.N. (2012); PULITANÒ D. (2013), p. 248 ss.

¹⁷ Cass. Pen., sez. IV, 20 luglio 2016, n. 31210; Cass. Pen., sez. 4, n. 2544 del 17.12.2015 – dep. 21.01.2016, Gastoldi.

¹⁸ V. Cass. Pen., SS.UU., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn; precedentemente, già Cass. Pen., sez. V, 28 novembre 2013, n. 10265, Banca Italease S.p.a.

¹⁹ Il rimando in questi casi è a Cass. Pen., sez. IV, 16 luglio 2015, n. 31003 del 2015; e, ancora, a Cass. SS.UU., n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn.

²⁰ In questo senso, Cass. Pen. 31003 del 2015, cit. e Cass. Pen., n. 31210 del 2016 cit.

²¹ Cass. Pen., sez. IV, 17 aprile 2019, n. 16598, Tecchio.

delle norme prevenzionistiche realizzando una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, che consente una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto²².

Un parziale *revirement* si registra nelle sentenze più recenti, allineate con gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come l'interesse possa sussistere anche in caso di *violazione estemporanea e isolata* (senza necessità di provare la sistematicità delle violazioni antinfortunistiche), qualora *altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico* tra la violazione e l'interesse dell'ente²³.

Un altro tema che viene spesso ripreso è quello relativo all'*esiguità dell'interesse e del vantaggio*, che – tuttavia – si ritiene generalmente essere una circostanza non idonea a escludere la responsabilità dell'ente, in quanto anche limitati risparmi di spesa possono determinare eventi infortunistici²⁴.

5.1. *Le sentenze di assoluzione.*

Tra le società assolte, numerosi sono i casi in cui la responsabilità dell'ente è stata esclusa sulla base dell'insussistenza di interesse e vantaggio. In particolare, tra le 31 società assolte, il fattore della carenza di interesse e/o vantaggio è stato rilevante (da solo o congiunto ad altri fattori) ai fini della pronuncia di assoluzione per ben 14 società. Vale la pena considerare tali casi per verificare come la giurisprudenza milanese ha interpretato tali criteri di ascrizione della responsabilità all'ente. Le pronunce di assoluzione fondate sull'assenza di interesse e/o vantaggio dell'ente si rivelano di particolare rilievo soprattutto per quei casi-limite in cui lo stesso si profila come dirimente: si pensi al caso in cui, in presenza di più enti "co-imputati", tale criterio sia risultato decisivo al fine di escludere la responsabilità di uno solo di questi, ovvero ai casi in cui la responsabilità sia stata esclusa pur in presenza di una palese colpa di organizzazione (assenza totale di un modello organizzativo).

In una serie di sentenze, l'esclusione del requisito *ex art. 5* si fonda sulla *mancata prova* relativa alla sussistenza dell'interesse e/o vantaggio dell'ente, anche a fronte di una censurata impostazione accusatoria che si limita spesso a contestare "l'indubbio vantaggio" derivante dal mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, senza che questo sia successivamente meglio ulteriormente identificato o dimostrato. Tale modalità di formulazione delle contestazioni dell'illecito a carico dell'ente, oltre ad essere censurabili in punto di genericità²⁵, conduce spesso allo sgretolamento dell'accusa durante il processo, tanto che talvolta è lo stesso pubblico ministero a domandare l'assoluzione in sede di requisitoria²⁶, altre volte la contestazione è agevolmente superata tenendo conto delle spese sostenute²⁷.

In un altro gruppo di sentenze, si esclude che sussista un interesse o un vantaggio in capo all'ente all'esito della dimostrazione giudiziale dell'*inesistenza di un risparmio di spesa*. Ciò è avvenuto, per esempio, in un caso in cui la società committente aveva contrattualmente pattuito l'assegnazione degli oneri di formazione e informazione alla società appaltatrice, quantificando contestualmente il corrispettivo dovuto per lo svolgimento di tali attività, che il giudice riteneva congruo²⁸. In un caso speculare, in cui gli oneri di sicurezza gravavano interamente sulla

²² Cass. Pen., sez. IV, 19 maggio 2016 n. 31210; Cass. Pen., sez. IV, n. 2544 del 2015, Gastoldi cit.

²³ Cass. Pen., sez. IV, 15 settembre 2022, n. 33976; Cass. Pen., sez. IV, 24 marzo 2022, n.13218, Cerbai; Cass. Pen., sez. IV, n. 12149 del 2021, Cass. Pen., sez. IV, 03 marzo 2021, n. 22256, Canzonetti; Cass. Pen., sez. IV, n. 29584, 22 settembre 2020, Flli Cambria s.p.a.

²⁴ Cass. Pen., sez. IV, 20 aprile 2016, n. 24697, Mazzotti.

²⁵ Sui vizi di genericità del capo di contestazione, cfr. FLORA G. (2022), pp. 1020 ss.; v. inoltre SANTORIELLO C. (2023), pp. 65 ss., in giurisprudenza Cass. Pen., sez. V, 29 settembre 2020, n. 30753; Cass. Pen., sez. IV, 10 maggio 2022, n. 18413; con specifico riferimento all'insufficienza della motivazione in punto di interesse e vantaggio, cfr. anche Cass. Pen., sez. IV, 24 settembre 2019, n. 43656.

²⁶ Si veda ad esempio Trib. Milano, n. 8999/17, dep. 17 ottobre 2017, p. 6, nella quale "l'indubbio vantaggio" prospettato nella contestazione viene successivamente escluso in quanto non si considera sostanziato dall'accusa – neppure astrattamente – il risparmio di spesa o l'aumento della produttività, Trib. Milano, n. 3301/18, dep. 15 maggio 2018, p. 12, in cui il giudice precisa altresì che il sistema della responsabilità dell'ente non deroga al principio fondamentali del processo penale e alla conseguente ripartizione dell'onere della prova, che non si riteneva conseguita anche in considerazione della mancata ipotizzazione dell'aumento di produttività (nel caso di specie l'infortunio si verificava per omessa formazione specifica della lavoratrice rispetto all'utilizzo della macchina e per la carenza di una gabbia di sicurezza a protezione delle mani, la cui installazione era però prevista dal DVR ritenuto adeguatamente redatto).

²⁷ Trib. Milano, n. 12002/17, dep. 26 febbraio 2018, p. 6, in cui si rileva come le spese sostenute dalla società negli anni consenta di "escludere profili di addebito relativi ai profitti indebiti che l'ente avrebbe realizzato omettendo l'esecuzione dei controlli in materia"

²⁸ Trib. Milano, n. 218/17, dep. 06 marzo 2017; pp. 60-61, corrispettivo pari 18.796,75 euro. Per completezza, va segnalato che la società committente veniva assolta (pur in assenza di M.O.G.) ma che anche la persona fisica veniva prosciolta nel medesimo procedimento.

impresa appaltatrice, il possibile vantaggio ritratto dalla committente, inerente alla mancata previsione dei costi per la sicurezza nel contratto, veniva escluso in quanto nello stesso erano stati indicati costi pari a 8.120 euro per le opere di sicurezza perimetrali (ritenuti congrui dal giudice, a fronte di un valore complessivo del contratto pari a 29.976,40 euro), oltre alle eventuali ulteriori opere di sicurezza (poi effettivamente predisposte) da considerarsi in base alle direttive dell'ASL di zona. Viceversa, per quanto riguarda l'impresa appaltatrice era stato dimostrato nel processo che il lavoratore infortunato era stato adeguatamente informato, formato e addestrato ed era stato fornito dei dispositivi di protezione individuale, che decideva autonomamente di non indossarli, escludendosi così anche con riferimento all'appaltatrice un risparmio di costi d'impresa²⁹. Nello stesso senso, l'interesse e il vantaggio sono stati esclusi non sostanziandosi alcun risparmio di spesa in un caso in cui le protezioni che avrebbero potuto evitare l'infortunio erano state già ordinate e recapitate presso lo stabilimento, il giorno prima dell'incidente³⁰.

Un altro gruppo di società è stato prosciolto in quanto il risparmio di spesa conseguito dall'ente veniva considerato *non sufficientemente consistente per raggiungere la soglia di rilevanza* per integrare il requisito del vantaggio. In un caso, in cui il lavoratore riportava ustioni possibili per via dell'uso di guanti inidonei, l'interesse e il vantaggio dell'ente vengono esclusi in quanto la condotta inosservante delle norme antinfortunistiche non risultava avesse determinato «un significativo ed apprezzabile risparmio di spesa, ovvero un aumento della produttività» (i.e. mancata predisposizione di guanti idonei)³¹. In un altro caso, in cui veniva contestato il vantaggio consistente nella mancata interruzione della macchina e, conseguentemente, dell'attività lavorativa, il giudice – anche sulla base della consulenza tecnica della difesa – ha rilevato come il risparmio di tempo sia stato tanto impercettibile da potersi considerare inesistente sul piano della produttività aziendale³².

Altre sentenze si inseriscono nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale che si era consolidato in Cassazione, secondo il quale, nei casi di cui all'art. 25-*septies* d.lgs. n. 231/2001, l'interesse implica una scelta consapevole finalizzata al risparmio dei costi o alla riduzione delle spese e alla massimizzazione del profitto e non – invece – una semplice sottovalutazione dei rischi o delle misure necessarie; mentre il vantaggio comporta che la persona fisica violi sistematicamente le norme prevenzionali, realizzando una politica d'impresa trascurata rispetto alla materia della sicurezza sul lavoro, che determini una riduzione dei costi e un contenimento della spesa, a tutto beneficio del profitto³³. Così, si escludono interesse e vantaggio in un caso in cui non è stato concretamente dimostrato che l'insufficiente dotazione sia stata determinata da specifiche scelte imprenditoriali volte al risparmio di risorse piuttosto che da una semplice cattiva valutazione delle lavorazioni da svolgersi e dei mezzi necessari³⁴; ovvero, in un'altra sentenza in cui la responsabilità veniva esclusa poiché non risultava provato che la società avesse agito al fine di procurarsi un vantaggio patrimoniale ovvero per uno specifico interesse correlato ai minori costi per la sicurezza, viceversa, si rilevava come l'evento apparisse frutto di una sottovalutazione del rischio connesso all'uso del macchinario nelle condizioni in cui si trovava³⁵.

Sulla scia del medesimo orientamento, in una delle sentenze più recenti³⁶, interesse e vantaggio venivano ritenuti insussistenti sulla base di considerazioni in cui la valutazione dell'ipotetico interesse e vantaggio dell'ente sembra intersecarsi con quella inerente alla colpa di organizzazione. La responsabilità dell'ente viene esclusa in quanto la condotta tenuta dalla persona fisica non era dotata di costanza e di sistematicità, ma rappresentava piuttosto una «inottemperanza del tutto isolata in un contesto di serietà e rispetto delle normative a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori». Tuttavia, il Tribunale non tralascia di considerare l'ulte-

²⁹ Trib. Milano, n. 586/2022, dep. 28 febbraio 2022, p. 12 ss.

³⁰ Trib. Milano, n. 13600/2018, dep. 11 dicembre 2018, p. 14. L'ulteriore ipotetico interesse/vantaggio derivante da mancata interruzione macchina durante l'operazione svolta dalla persona offesa non è stato provato ed è risultato, comunque molto dubbio anche in astratto, dal momento che si trattava di un'attività sporadiche e non centrale nell'ambito del ciclo produttivo.

³¹ Trib. Milano, n. 5976/2017, 13 giugno 2017, p. 10, si noti che nel caso di specie, dopo un primo infortunio consistito in dermatite da contatto/ustione alla mano, il lavoratore veniva adibito al medesimo compito presso la medesima macchina, adottando nuovamente guanti inidonei, nonostante le raccomandazioni mediche suggerissero di evitare la ripresa dell'attività per un periodo più lungo.

³² Trib. Milano, n. 9592/2017, dep. 11 ottobre 2017, pp. 15-16.

³³ Cass. Pen., sez. IV, n. 2544 del 17.12.2015 – dep. 21.01.2016, Gastoldi; Cass. sez. III, 3157 del 4.10.2019 – dep. 27.1.2020, Smalto Design.

³⁴ Trib. Milano, n. 874/2019, dep. 11 marzo 2019, p. 6, si noti che il PM aveva concluso chiedendo assoluzione dell'ente.

³⁵ Trib. Milano, n. 3489/2019, dep. 14 maggio 2020, p. 7.

³⁶ Trib. Milano, n. 2398/2022, dep. 16 maggio 2022.

riore ipotesi, messa in luce anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che prevede che l'ente possa rispondere anche delle trasgressioni isolate «allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente»³⁷. Conseguentemente, la giudicante ha scrutinato tali ulteriori possibili connessioni escludendo l'interesse in ragione della virtuosa organizzazione societaria comprovata in giudizio³⁸. In ultimo, prendendo in considerazione il comportamento alternativo lecito che avrebbe evitato l'infortunio, la giudicante rileva come questo avrebbe comportato un dispendio minimo, sostanzialmente trascurabile, sia di tempo sia di risorse umane e materiali e, ricordando anche in questo caso gli insegnamenti della Cassazione, ha messo in luce la necessità della prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori quale conseguenza delle violazioni delle norme antinfortunistiche da verificarsi in caso di esiguità del risparmio³⁹. Non essendo stata conseguita in giudizio tale prova ed essendo stata al contrario rilevata la buona condizione e la dedizione dell'impresa alle esigenze di sicurezza, anche tale ultima ipotesi è stata esclusa.

In un altro caso, la sussistenza dell'interesse viene esclusa in quanto le condotte imprudenti tenute dal preposto (che aveva agito di propria iniziativa contravvenendo al piano di sicurezza) non possono considerarsi finalizzate al perseguimento dell'interesse della società; mentre sul piano del vantaggio si ritiene che il difetto di costruzione dell'impalcatura (un puntello mal sistemato e delle travi in cattivo stato di conservazione) «non può ritenersi in alcun modo funzionale all'interesse della società»⁴⁰.

In ultimo, va menzionato un caso in cui interesse e vantaggio sono esclusi in quanto l'infortunio si verificava *al di fuori dell'attività produttiva dell'ente*, in un momento in cui la sega elettrica a nastro veniva utilizzata per ricavare la legna da gettare nella stufa da un bancale, essendosi esaurita la legna in dotazione, al fine di riscaldare il locale in cui si svolgevano le lavorazioni⁴¹.

Una sentenza particolarmente interessante⁴² riguarda un caso nell'ambito del quale si era verificata una caduta dall'alto di un lavoratore che riportava lesioni gravi, in cui erano coinvolte due imprese (committente e appaltatrice). Siccome le persone fisiche (apicali) a cui era imputato il reato erano state già giudicate in un giudizio separato, il procedimento ha avuto ad oggetto esclusivamente la responsabilità delle persone giuridiche, esclusa per entrambe le società in virtù dell'assenza di interesse e/o vantaggio seppur in forza di motivazioni diverse. In imputazione, per entrambe le società, veniva genericamente contestato «il vantaggio patrimoniale e/o interesse correlato ai minori costi per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro». Dopo aver ripercorso alcuni arresti giurisprudenziali rilevanti per il tema, che servono al giudicante per mettere a fuoco la necessità di verificare in concreto l'utilità conseguita/conseguibile dalla società, la motivazione ricorda che per la sussistenza dell'interesse si richiede di accertare che la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche sia frutto di una scelta consapevole finalizzata al risparmio dei costi o alla riduzione delle spese e alla massimizzazione del profitto, e non – invece – una semplice sottovalutazione dei rischi o delle misure necessarie; mentre per il vantaggio è necessario che la persona fisica violi sistematicamente le norme prevenzionali, realizzando una politica d'impresa trascurata rispetto alla materia della sicurezza sul lavoro, che determini una riduzione dei costi e un contenimento della spesa, a tutto beneficio del profitto (cfr. *retro* § 5). Ebbene, per quanto riguarda la committente, si esclude che la mancata adozione del Modello organizzativo possa essere ritenuto un risparmio di spesa qualificabile come vantaggio *ex art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001* (su cui, *v. postea* § 5.3). Inoltre, tenuto conto che tutti gli obblighi inerenti alla sicurezza gravavano interamente sull'impresa appaltatrice, per quanto concerne il possibile vantaggio ritratto dalla committente restava da valutare il profilo inerente alla mancata previsione dei costi per la sicurezza nel contratto. Tale circostanza è stata esclusa in quanto erano stati indicati costi pari a 8.120 euro per le opere di sicurezza

³⁷ Il richiamo è a Cass. Pen., sez. IV, 24 Marzo 2021, n. 12149; conforme anche Cass. Pen., sez. IV, 22 settembre 2020, n. 29584.

³⁸ A tal fine, la motivazione evidenzia come la società abbia «fornito in giudizio la prova di un organigramma funzionante ed effettivo con un meccanismo di distribuzione dei ruoli e delle responsabilità ponderato rispetto all'effettiva capacità e competenze dei soggetti coinvolti, e con un'attenzione precisa gli aspetti della formazione dei dipendenti e della efficienza dei macchinari utilizzati, rispetto ai quali infatti non è stata sollevata alcuna perplessità in chiave accusatoria»: Trib. Milano, n. 2398/2022, dep. 16 maggio 2022

³⁹ Cass. Pen., sez. IV, 3 marzo 2021, n. 22256.

⁴⁰ Trib. Milano, n. 11259/2018, dep. 06 novembre 2018, p. 13.

⁴¹ Trib. Milano, n. 3214/2018, dep. 12 giugno 2018, p. 15-16, si noti che la prassi di ricavare nuova legna dai bancali era stata suggerita anche dal datore di lavoro.

⁴² Trib. Milano, n. 586/2022, dep. 28 febbraio 2022.

perimetrali (ritenuti congrui dal giudicante, a fronte di un valore complessivo del contratto pari a 29.976,40 euro) oltre alle eventuali ulteriori opere di sicurezza (poi effettivamente predisposte) da considerarsi in base alle direttive dell'ASL di zona. Viceversa, per quanto riguarda l'impresa appaltatrice è stato dimostrato nel processo che il lavoratore infortunato era stato adeguatamente informato, formato e addestrato ed era stato fornito dei dispositivi di protezione individuale, che decideva autonomamente di non indossare. Pertanto, anche con riferimento alla appaltatrice si escludeva che la società avesse conseguito un risparmio di costi d'impresa.

5.2. *Le sentenze di condanna.*

L'altro ampio bacino da cui attingere è costituito dalle sentenze che recano la condanna di uno o più enti, nell'ambito delle quali – salvo i rari casi in cui non ci si discosta dal vago inquadramento accusatorio⁴³ – si rinviene almeno un frammento di motivazione che individui l'interesse e/o il vantaggio della persona giuridica in relazione al reato.

5.2.1. *Compresenza di interesse e vantaggio.*

In un primo gruppo di sentenze il Tribunale è in grado di identificare contestualmente *interesse e vantaggio* in capo all'ente. Ciò si verifica in una ipotesi in cui la fretta di realizzazione di un forno nel periodo di chiusura estiva dello stabilimento risulta finalizzata alla rapida ripresa della produzione (seppur poi non realizzatasi), così conseguendosi non solo un *risparmio di tempo*, ma anche un *risparmio di spesa* derivante dal minor numero di giornate di lavoro pagate e dall'*assenza della voce di spesa relativa alla sicurezza* dei lavoratori nel contratto di acquisto del forno⁴⁴. In un altro caso, la *redazione superficiale del POS* determinava un risparmio di tempo e di denaro, poiché la spesa che si sarebbe dovuta sostenere per stilare un documento più preciso sarebbe stata più alta; inoltre, la necessità di realizzare l'opera in brevi tempi, animata anche dalla necessità di ridurre la spesa connessa al protrarsi dell'attività di cantiere, comportava l'accantonamento dei presidi di sicurezza necessari⁴⁵. In un'altra sentenza, il risparmio di spesa era correlato alla mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione (risparmio del compenso per il professionista incaricato), che si riverberava anche sullo sveltimento dei lavori realizzati in appalto, a causa della mancata effettuazione di adempimenti che il coordinatore avrebbe dovuto svolgere qualora nominato⁴⁶. In un altro caso, nell'ambito del quale erano "imputate" due società di cui una forniva all'altra i lavoratori, il Tribunale rilevava come l'operatività dei due enti fosse *finalisticamente orientata alla rapida conclusione dei lavori* che portava alla riduzione dei tempi per il reclutamento di manodopera, con conseguente compressione dell'attenzione verso i presidi antinfortunistici; nella fretta era stato reclutato il lavoratore poi tragicamente deceduto, il quale era *privo dell'abilitazione professionale* (che richiede investimento di tempo e denaro) e veniva impiegato *senza che gli fossero forniti i DPI* e in *assenza di un soggetto preposto* alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza (con conseguente risparmio di spesa), verificandosi così sia l'interesse che il vantaggio per l'ente⁴⁷. In un ultimo caso, la motivazione recita che la condotta è stata tenuta «nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica» dal momento che si è tradotta in un risparmio di spesa derivante dalla *mancata adozione di misure di sicurezza, omessa formazione del personale*, inadeguata organizzazione aziendale per *destinazione di operai con mansioni inadeguate* alle loro competenze; inoltre, si qualifica come vantaggio il *risparmio di tempo* conseguente all'inosservanza della normativa sulla sicurezza⁴⁸.

⁴³ Cfr. ad esempio Trib. Milano, n. 6393/2018, dep. 22 giugno 2018, in cui l'interesse dell'ente viene identificato genericamente con la mancata formazione e informazione del lavoratore.

⁴⁴ Trib. Milano, n. 1179/2016, dep. 02 aprile 2016, pp. 33-34

⁴⁵ Trib. Milano, n. 5416/2018, dep. 19 luglio 2018, pp. 28-29, segnala la motivazione che nei giorni successivi all'infortunio il cantiere continua ad operare secondo le modalità precedenti.

⁴⁶ Trib. Milano, n. 7684/2016, dep. 16 settembre 2016, pp. 14-15, si trattava di un caso in cui le imprese erano organizzate in proprio, in assenza di un soggetto terzo che controllasse le procedure di lavoro e vegliasse sull'esistenza e completezza dei POS di ogni singolo soggetto e sulla loro coerenza rispetto al Piano di sicurezza e coordinamento

⁴⁷ Trib. Milano, n. 6921/2019, dep. 16 agosto 2019.

⁴⁸ G.U.P. Milano, n. 2187/2020, dep. 16 dicembre 2020, pp. 14-15

5.2.2. *Sussistenza del solo vantaggio.*

In un secondo gruppo di sentenze, la condanna dell'ente è fondata sul riconoscimento del solo vantaggio. Nelle pronunce analizzate, il vantaggio ritratto dai reati di lesioni colpose gravi o gravissime e di omicidio colposo commessi con violazione della normativa antinfortunistica si articola generalmente lungo le due diverse direttrici della *riduzione dei costi* relativi alla sicurezza e della *velocizzazione dei lavori* con conseguente *aumento della produttività*, che sovente si manifestano congiuntamente.

Così, il vantaggio è stato ricondotto:

all'impiego di un solo operaio, peraltro privo della qualifica richiesta, anziché due come previsto dalla casa costruttrice⁴⁹;

all'elusione dei costi relativi alla valutazione del rischio, alla formazione e informazione dei lavoratori e alla regolare assunzione degli stessi⁵⁰;

al risparmio economico derivante dalla mancata predisposizione delle necessarie misure di sicurezza e dalla scelta di modalità di esecuzione dei lavori più rapida e conseguentemente più economica – ma meno sicura – da parte dell'impresa subappaltatrice⁵¹;

«ai minori costi per la sicurezza e al minore conseguente importo dei lavori oggetto dell'appalto o somministrazione» in un caso in cui si ometteva di predisporre un contratto di appalto in cui fossero previsti oneri e costi per la sicurezza⁵²;

al guadagno derivante dall'omesso *lock out* del macchinario di cernita rifiuti durante le operazioni di pulizia circostanti allo stesso, onde consentire la *prosecuzione dell'attività lavorativa* a pieno regime, congiuntamente al risparmio sui costi di formazione e informazione in quanto si utilizzavano dipendenti solo formalmente impiegati da altro soggetto giuridico (configurandosi così un lucro da somministrazione illecita)⁵³;

all'omessa messa a disposizione di un trabattello invece della scala al fine di sveltire lo svolgimento dei lavori⁵⁴;

alla violazione sistematica e protratta delle norme antinfortunistiche che avrebbero imposto una regolare manutenzione degli impianti, da svolgersi quantomeno di fronte agli indici macroscopici di deterioramento manifestatisi, in assenza di una dimostrazione dell'esiguità (*rectius* inconsistenza) del vantaggio⁵⁵.

5.3. *L'ipotetico vantaggio da mancata adozione del M.O.G.*

In ultimo, giova soffermarsi su una questione che è emersa in due sentenze (una di assoluzione e una di condanna) e che è stata diversamente risolta dai due giudicanti. In questi casi, si è presa in considerazione la possibilità che si configurasse un vantaggio a fronte della mancata predisposizione del modello organizzativo da parte della società. Come noto, l'adozione del modello organizzativo implica un investimento economico da parte dell'ente che – soprattutto nell'impresa piccola o media – può risultare non indifferente. Infatti, ai costi sostenuti per le consulenze normalmente necessarie per la stesura del M.O.G. (e per le fasi di studio ad essa prodromiche) si sommano i costi correlati all'Organismo di Vigilanza (compenso per l'incarico e *budget* per l'espletamento delle funzioni) e all'aggiornamento del documento, che si protraggono anche successivamente.

In un primo caso, si è ritenuto sussistente il vantaggio identificato con la mancata predisposizione del M.O.G. (adottato solo dopo), che ha comportato un risparmio di spesa, e con la

⁴⁹ Trib. Milano, n. 11315/16, dep. 11 novembre 2016, pp. 4, 7, 20

⁵⁰ Trib. Milano, n. 218/2017, dep. 06 marzo 2017, p. 71, in questo caso l'ente aveva – tra l'altro – lucrato la somministrazione illecita ex D. lgs. n. 276/2003, tuttavia la stessa elusione dei costi di sicurezza si verificava anche per i lavoratori regolarmente assunti. Si noti che in questo caso l'altra società coinvolta è stata assolta anche in virtù del fatto che il contratto di appalto prevedeva la responsabilità dell'ente condannato in relazione a sicurezza e formazione lavoratori, con contestuale quantificazione del corrispettivo da imputare a tale spesa.

⁵¹ Trib. Milano, n. 1953/2017, dep. 13 aprile 2017, pp. 16-17.

⁵² Trib. Milano, n. 1179/16, dep. 02 aprile 2016.

⁵³ Trib. Milano, n. 3234/18, dep. 18 aprile 2018.

⁵⁴ Trib. Milano, n. 6940/19, dep. 30 maggio 2019, p. 6-7, veniva invece esclusa la carenza di formazione, dimostrata in giudizio anche con riferimento alla persona offesa e la inadeguata valutazione del rischio (il DVR prevedeva esplicitamente come usare la scala e la preferibilità dell'uso del trabattello).

⁵⁵ Trib. Milano, n. 12077/22, dep. 28 novembre 2022, pp. 18-19.

mancata sostituzione dei macchinari⁵⁶. In particolare, il Tribunale osserva che la società «all'epoca dell'infortunio non aveva un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. 231/2001: tale omissione è certamente riconducibile dal punto di vista eziologico alla causazione dell'infortunio per cui è processo. Per quanto concerne poi l'elemento dell'interesse o vantaggio (...) Nel caso di specie ricorre con certezza il secondo dei due elementi richiesti dalla norma: la mancata predisposizione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di cui la società si è successivamente dotata, come risulta dalle produzioni effettuate dalla difesa) ha indubbiamente rappresentato per la stessa un risparmio di spesa, così come la sostituzione dei macchinari (già inadeguati al momento dell'infortunio)».

In un caso ancora più recente⁵⁷, invece, il Tribunale giunge a conclusioni esattamente opposte. Rispetto alla prima delle società coinvolte (committente) contesta la ricostruzione dell'accusa secondo cui il vantaggio patrimoniale perseguito con la realizzazione della condotta vietata, sarebbe da individuarsi nel risparmio di spesa derivante dall'omessa adozione di un M.O.G. idoneo a prevenire il reato verificatosi, ciò perché si ritiene che l'adozione del M.O.G. possa essere valorizzata solo come (frammento della) esimente stabilita dall'art. 6 e non anche come elemento costitutivo della responsabilità dell'ente. Si aggiunge poi che: «L'accusa avrebbe, quindi, dovuto individuare quale interesse o vantaggio avrebbe concretamente conseguito la società (omissis). Gli elementi di prova acquisiti, tuttavia, non sono idonei a dimostrare il concreto interesse o vantaggio che tale società avrebbe tratto dalla commissione del reato (...)»⁵⁸. Riguardo alla società appaltatrice, il giudicante ribadisce il concetto sostenendo che il fatto che la società «fosse priva di un Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 non rileva di per sé ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente. A prescindere dalle contestate violazioni della normativa antinfortunistica (...) infatti, sarebbe stato essenziale individuare il profitto tratto dall'ente in seguito alla commissione del reato. Nel caso di specie, tuttavia, manca *ab origine* la prova dell'interesse e/o del vantaggio dell'ente (...). Nessun elemento ha, infatti permesso di evidenziare che la condotta colposa (...) sia stata il frutto di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie»⁵⁹.

Nell'economia della prima decisione, sembra avere assunto un peso determinante il fatto che l'infortunio si sia verificato in un contesto di trascuratezza rispetto alla effettiva gestione degli obblighi relativi alla sicurezza; in questo senso sembra ragionevole ritenere che (anche) l'assenza del modello organizzativo possa considerarsi strumentale alla realizzazione del reato, in quanto – costituendo il M.O.G. un presidio di prevenzione e controllo 'di secondo livello' in materia di salute e sicurezza sul lavoro – lo stesso avrebbe probabilmente consentito di intercettare le carenze organizzative datoriali. Conseguentemente, il risparmio della spesa correlato alla omessa adozione del modello potrebbe indirettamente considerarsi come interesse/vantaggio dell'ente in relazione alla morte del lavoratore. Viceversa, nella seconda pronuncia, l'assenza del M.O.G. si manifesta in un contesto di sostanziale *compliance* rispetto agli obblighi di sicurezza gravanti sulle due società e nelle riflessioni del giudicante sembra assumere un peso significativo il fatto che anche laddove la società avesse adottato il modello, nulla sarebbe cambiato dal punto di vista della spesa relativa alle misure di prevenzione. In entrambe le sentenze, dunque, sembra prevalere una valutazione che – pur introducendo la questione sin dal momento in cui viene vagliata la sussistenza del criterio oggettivo di imputazione – alloca la mancata adozione del M.O.G. sul piano squisitamente soggettivo riguardante la presenza o l'assenza di difetti organizzativi in seno all'impresa.

⁵⁶ G.U.P. Milano, n. 1703/21, dep. 30 luglio 2021, pp. 5. In questo caso, la morte del lavoratore si verificava per effetto di una serie di condotte contestate al datore di lavoro e all'RSPP, che venivano giudicati separatamente, e che restituivano l'immagine di una scarsa attenzione verso gli obblighi di sicurezza (i.e. mancanza di sistemi di protezione per l'arresto del macchinario, carenze nella individuazione dei rischi nell'ambito del DVR, carenze di formazione e informazione del lavoratore, carenze nell'intervento di soccorso).

⁵⁷ Trib. Milano, n. 586/22, dep. 28 febbraio 2022, p. 10 s. e p. 14 s.

⁵⁸ Prima di giungere a questa conclusione, nella motivazione si legge anche che, qualora il reato presupposto sia stato commesso da un apicale, l'adozione del modello e la sua efficace attuazione: «non rappresentano elementi costitutivi della regola di responsabilità da reato degli enti, ma assumono esclusivamente valenza esimente (quali frammenti della più ampia prova liberatoria delineata dall'art. 6 del decreto in esame). Per tale ragione, l'ente che abbia omesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale – o che non provi tali circostanze – non risponde per il reato commesso dal suo esponente in posizione apicale soltanto se l'autore del reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.»

⁵⁹ Occorre specificare che in questo caso la responsabilità delle società veniva negata anche in virtù della esclusione degli obblighi di coordinamento e cooperazione per la committente (in virtù della carenza di interferenza con l'attività dell'appaltatrice) e dalla dimostrazione del corretto assolvimento degli obblighi di sicurezza relativi alla dotazione di DPI, formazione e informazione del lavoratore infortunato, con congruo stanziamento di costi per la sicurezza nel contratto di appalto.

5.4.

Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ai fini del presente lavoro, è parso opportuno tenere separata l'analisi dei provvedimenti adottati all'esito del c.d. patteggiamento per le peculiari modalità con cui il criterio dell'interesse o del vantaggio viene identificato. Infatti, nell'ambito di tali provvedimenti, il criterio oggettivo di imputazione resta per lo più identificato dal Pubblico Ministero in sede di contestazione dell'illecito. Il giudice, per parte sua, non può far altro che verificare sussidiariamente che non sussistano le ragioni che suggeriscono l'adozione di una sentenza di proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*, ivi inclusa l'insussistenza di un interesse o di un vantaggio in capo all'ente. La valutazione dell'interesse e del vantaggio riemerge poi in sede commisurativa, come utile parametro per identificare la legalità e la proporzione della sanzione da irrogare in concreto, anche ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti. Chiarite queste brevi premesse, è facile intuire come – in questo gruppo di provvedimenti – sia più sommario lo scrutinio relativo all'interesse/vantaggio dell'ente.

Quanto al criterio del vantaggio, lo stesso viene identificato con: il risparmio di spesa e il miglioramento dell'efficienza produttiva degli impianti⁶⁰; il risparmio di tempo e risparmio della spesa corrispondente alla predisposizione di sistemi di coordinamento tra le due imprese coinvolte⁶¹; il risparmio derivante dall'omessa interruzione della macchina durante la pulizia⁶²; la mancata messa a disposizione dei lavoratori di D.P.I. e dal mancato adeguamento della macchina come imposto dalla c.d. Direttiva macchine (D. lgs. 17/2010)⁶³; il mancato rispetto della direttiva macchine sommata ai minori costi per la sicurezza non dedotti nel contratto di appalto⁶⁴; l'omessa realizzazione di dispositivi di sicurezza sulla macchina⁶⁵; i minori costi per le dotazioni relative alla sicurezza⁶⁶; l'omesso apprestamento di dispositivi tecnici idonei a prevenire il rischio caduta durante la movimentazione di carichi con la gru, e l'omessa formazione degli operatori addetti all'impianto⁶⁷.

Quanto all'interesse, si segnalano due pronunce: nella prima, l'interesse era rappresentato dal mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza (barriere immateriali) della macchina, che consentiva di velocizzare la produzione⁶⁸; nella seconda, il mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza posti sulle porte del ponte mobile che consentiva di ridurre la produzione di pezzi difettosi e di velocizzare la produzione stessa⁶⁹.

6.

L'adozione preventiva del modello e gli angusti spazi della colpa di organizzazione.

Un altro importante dato che può essere notato grazie a questo osservatorio riguarda l'impatto che il d. lgs. n. 231/2001 è riuscito a esercitare rispetto all'adozione e attuazione dei modelli organizzativi da parte delle società e, conseguentemente, alla valutazione giudiziale degli stessi. Un *caveat* preliminare riguarda la difficoltà di cogliere con esattezza tale profilo a partire dalla lettura delle pronunce. Infatti, il riferimento all'adozione preventiva del modello non è sempre facilmente riscontrabile per via della (già segnalata) genericità delle contestazioni accusatorie (dalle quali non è facile comprendere se l'adozione del modello sia stata completamente pretermessa, ovvero se il modello adottato sia considerato dal P.M. inidoneo o inefficacemente attuato), o perché lo scrutinio del modello non viene diffusamente affrontato nel corso della motivazione in quanto la statuizione (o l'esclusione) della responsabilità dell'en-

⁶⁰ Trib. Milano, n. 8176/16, dep. 01 luglio 2016.

⁶¹ Trib. Milano, n. 9034/16, dep. 21 luglio 2016, contestazione alla committente che aveva commissionato lavori di pulizia di cisterne d'acciaio in carenza di un adeguato sistema di areazione, si noti che gli standard di sicurezza necessari erano stati già segnalati dall'ASL in concomitanza di analoghi infortuni verificatisi nel 2003 e nel 2011.

⁶² Trib. Milano, n. 12359/17, dep. 22 novembre 2017.

⁶³ Trib. Milano, n. 3147/17, dep. 27 marzo 2017.

⁶⁴ Trib. Milano, n. 2606/2017, dep. 10 marzo 2017.

⁶⁵ Trib. Milano, n. 2139/17, dep. 09 marzo 2017.

⁶⁶ Trib. Milano, n. 13578/18, dep. 26 novembre 2018.

⁶⁷ Trib. Milano, n. 550/18, dep. 31 marzo 2018.

⁶⁸ Trib. Milano, n. 12557/19, dep. 16 ottobre 2019. Si noti che in questo caso è stata applicata sanzione interdittiva, sebbene l'applicazione della stessa sembri attribuita alla mancanza dei requisiti di cui all'art. 17.


⁶⁹ Trib. Milano, n. 3492/19, 18 dicembre 2019.

te si fonda su profili diversi (la carenza di interesse/vantaggio, l'assoluzione della persona fisica etc.), rimanendo assorbite le questioni inerenti al modello. Pertanto, in 12 sentenze (in cui viene considerata la responsabilità di altrettante società) non è possibile stabilire se vi fosse stata previa adozione del M.O.G. Gli esiti processuali risultano così distribuiti: 3 patteggiamenti, 7 assoluzioni, 1 condanna e 1 sentenza di non doversi procedere.

Ciò premesso, risulta invece che 14 società (a fronte delle 59 complessivamente considerate) hanno sicuramente adottato un modello di organizzazione gestione e controllo prima della commissione del fatto⁷⁰. Ciò emerge dall'analisi delle 14 pronunce, in cui gli enti incolpati: in 4 casi sono stati sanzionati a seguito di patteggiamento, in 7 casi sono stati assolti e in 3 sono stati destinatari di una sentenza di condanna.

Viceversa, ben 33 enti (giudicati in 26 procedimenti) erano sprovvisti di un modello di organizzazione al momento del fatto; tra questi, 10 enti hanno riportato una condanna, 6 venivano sanzionati all'esito di un patteggiamento, mentre 17 venivano assolti. Anche al netto delle situazioni che non è stato possibile decifrare, dunque, si può senza dubbio affermare che la maggior parte delle società non aveva adottato un modello organizzativo prima della commissione del reato, a dimostrazione del fatto che la cultura della *compliance* aziendale di cui il Decreto dovrebbe essere veicolo stenta ancora a penetrare le trame del tessuto economico del nostro Paese.

Un dato ancora più sconcertante deriva dall'osservazione dell'impatto che l'adozione del modello riesce a sortire sugli esiti del processo all'ente. Infatti, guardando sinotticamente le pronunce suddivise nei sottoinsiemi sopra ricordati, si nota che l'adozione del modello è sostanzialmente irrilevante ai fini della punizione dell'ente: che si sia o meno adottato il modello prima della commissione del fatto, la probabilità che l'ente sia sanzionato all'esito del procedimento è di circa il 50%. Va comunque tenuto in considerazione che il dato relativo alla mera previa adozione del modello non è in grado di esprimere alcunché rispetto alla qualità della *compliance* performata dalla società, essendo ben possibile che l'adempimento sia assolto solo in forma cartolare, senza che a ciò corrisponda un effettivo programma di organizzazione preventiva dei reati.



6.1.

Le società che hanno adottato il M.O.G. prima della commissione del reato.

Delle 14 sentenze riguardanti società che hanno adottato il M.O.G. prima della commissione del fatto, soltanto 8 trattano in maniera più o meno esplicita le questioni attinenti

⁷⁰ Il dato è rilevato nella maggior parte dei casi a partire dalla motivazione, mentre in rari casi sono stati riscontrati dati esterni che dimostrano in maniera certa la previa adozione del modello (es. Relazione su governance inviata a Borsa Italiana S.p.a. precedentemente alla data del fatto).

all'idoneità del M.O.G. e alla sua efficace attuazione. In questo ristretto spazio si può estendere l'approfondimento dedicato alla precisazione dei criteri che il Tribunale di Milano adotta in questo settore per affermare o negare la colpa di organizzazione dell'ente⁷¹. Come noto, il criterio soggettivo di imputazione stenta ad affermarsi come filtro selettivo della responsabilità da reato dell'ente e sta trovando una precisa fisionomia soltanto di recente⁷². Nell'ambito delle sentenze analizzate, la motivazione dedicata al modello è spesso pressoché assente ovvero ridotta a poche battute; pertanto, nei paragrafi che seguono si è scelto di richiamare soltanto quei provvedimenti nell'ambito dei quali sia riservata una trattazione più approfondita alla valutazione del M.O.G., sotto i profili della sua idoneità preventiva ed efficace attuazione⁷³.

6.1.1. *La valutazione di inidoneità del M.O.G.*

In un primo caso⁷⁴, il modello viene ritenuto «del tutto inidoneo a fungere da strumento di prevenzione del reato verificatosi» in ragione della genericità della formulazione, carente di misure specificamente mirate a prevenire il reato; in particolare, si censura la parte speciale dedicata alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001 che, dopo aver descritto le norme incriminatrici, si prefigura di individuare i «protocolli minimi di controllo interno» relativi e i potenziali soggetti attivi della condotta. Tali protocolli si risolvevano nella nomina di un RSPP e di un responsabile della sicurezza interno, nella definizione di un piano della sicurezza e nella dotazione di piani operativi di sicurezza per ciascun cantiere e, infine, nella garanzia di segregazione di funzioni tra *project manager*, responsabile di cantiere e responsabile della sicurezza. Il Tribunale esclude l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 6, poiché osserva come tali presidi costituiscano nulla più di un «pedissequo richiamo agli obblighi imposti dal D. l.vo 81/2008, l'ottemperanza dei quali deve essere il punto di partenza di qualunque operatività aziendale e non può essere individuato quale obiettivo organizzativo. Per non dire che in concreto sia accertato che nel caso di specie i suddetti obblighi non hanno avuto ottemperanza». La sentenza pare tenere nella giusta considerazione la separazione dei due livelli di auto-controllo attribuibili l'uno al d. lgs. 81/2008, l'altro al d. lgs. n. 231/2001. Come chiarito dalla migliore dottrina, infatti, i presidi preventivi di cui la società deve dotarsi per evitare la responsabilità *ex art. 25-septies* non si risolvono nella mera riproposizione di quanto sancito a livello organizzativo per adempiere alla normativa di cui al d. lgs. 81/2008, bensì in un controllo di secondo livello su quegli obblighi, che consenta di verificarne il corretto assolvimento⁷⁵. Nonostante la sentenza appaia apprezzabile per la sensibilità che esprime, sarebbe stato interessante ed istruttivo se la motivazione si fosse soffermata altresì sull'indicazione dei protocolli – quantomeno nelle loro linee essenziali – che avrebbero correttamente assolto al dovere di organizzazione collettiva in prevenzione dei delitti colposi di evento.

6.1.2. *La positiva valutazione del M.O.G.*

Ci sono poi due sentenze in cui, pur non assurgendo questo a motivo esclusivo che fonda l'assoluzione dell'ente, i giudici si diffondono (in maniera più o meno estesa) sulla positiva valutazione del modello di organizzazione.

In un caso⁷⁶ scaturito da una caduta dall'alto, frutto di una iniziativa dell'infortunato, la responsabilità veniva esclusa in ragione dell'assoluzione del datore di lavoro e della irrilevanza della spesa sostenuta per apportare le modifiche al sistema di apertura di una porta racco-

⁷¹ Nella dottrina italiana, sempre cardinale PALIERO C.E. e PIERGALLINI C. (2006), pp. 167 ss.; PALIERO C.E. (2018); SCOLETTA M. (2019), p. 132 ss.; SELVAGGI N. e FIORELLA A. (2018); per un acuto e aggiornato bilancio dell'istituto, anche alla luce della giurisprudenza più recente, cfr. MONGILLO V. (2023), pp. 704 ss.; in chiave comparatistica cfr. VILLANI E. (2016).

⁷² Gli ultimi approdi giurisprudenziali sono espressi in Cass. Pen., sez. VI, sent. 11 novembre 2021 (dep. 15 giugno 2022), n. 23401, *Impregilo*, con note di PIERGALLINI C. (2022); FUSCO E. e PALIERO C.E. (2022); BIANCHI D. (2022); DE SIMONE G. (2022a), pp. 2758 ss.; CENTONZE F. (2022), p. 4372 ss.; MERLO A. (2022), pp. 669 ss.

⁷³ Su questi aspetti, cfr. COLACURCI M. (2016), pp. 66 ss.; D'ARCANGELO F. (2015), 1, pp. 51 ss.; FIDELBO G. (2013), pp. 173 ss.; GARUTI G. (2007), p. 11 ss.; MANACORDA S. (2017), p. 49 ss.; MANES V. (2021), pp. 633 ss.; MANES V. e TRIPODI A.F. (2016), p. 137 ss.; MONGILLO V. (2011), p. 69 ss.; PEZZI E. (2021); PIERGALLINI C. (2013a) (2013b); SABIA R. (2022).

⁷⁴ Trib. Milano, n. 5416/18, dep. 19 luglio 2018.

⁷⁵ MONGILLO V. (2014), pp. 19 ss.

⁷⁶ Trib. Milano, n. 4293/19, dep. 03 maggio 2019.

mandate dall'ATS, ma si segnalava – *ad abundantiam* – che non sussiste neppure la rimproverabilità di una colpa di organizzazione, poiché la società aveva dato prova di aver adottato un M.O.G. idoneo a prevenire il reato, già prima dell'infortunio. Sul punto la sentenza non si diffonde ulteriormente, ma nel corso della motivazione viene dato risalto a una consulenza tecnica di parte in cui veniva riscontrato come l'organizzazione della società fosse perfettamente in linea con gli standard di settore.

Una delle sentenze più significative⁷⁷ riguarda poi un caso in cui, all'esito di una dettagliatissima consulenza tecnica di parte, il modello organizzativo viene ritenuto idoneo ed efficacemente attuato, pur nel contesto di una pronuncia in cui viene assolta anche la persona fisica per insussistenza del fatto. A fronte di un infortunio accaduto nel 2014, il Tribunale ripercorre – grazie alla consulenza tecnica – la storia della *compliance* aziendale dell'ente, valorizzando diversi profili ritenuti meritori: l'adozione (nel 2009) e successiva implementazione (nel 2011), di un modello comprensivo di una parte dedicata alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*septies* ben prima dell'incidente; l'investimento di 430.000 euro (dal 2010 al 2014) per la formazione nel settore della sicurezza; la nomina di un organismo di vigilanza plurisoggettivo, comprensivo di soggetti esterni autonomi e indipendenti; lo svolgimento di un'analisi del rischio propedeutica all'adozione del M.O.G.; il corretto *design* di organigrammi, disposizioni organizzative, procure e nomine; la definizione di presidi di controllo dettagliati (procedure e istruzioni operative), anche specificamente dedicate al taglio del legno (sede in cui si verificava l'infortunio); la previsione di attività di informazione e formazione e addestramento per tutti i soggetti della catena della sicurezza.

Seppur sia complesso articolare riflessioni a partire da due soli provvedimenti, pare particolarmente significativo che i due casi in cui l'accertamento dell'adeguatezza del modello ha avuto esito positivo siano collegati all'intervento di consulenti tecnici di parte che hanno supportato il giudice nella decisione. Segno che, probabilmente, il sapere specialistico è ancora assolutamente necessario per portare a compimento tale valutazione⁷⁸, o che – quantomeno – si rivela strumentale a rinforzare l'onere motivazionale con cui il giudicante deve confrontarsi. Infatti, la consulenza tecnica di parte che metta in discussione la ricostruzione accusatoria (molto spesso solo genericamente contestata) costringe il decidente a entrare nel merito della struttura e del funzionamento del modello, con un ragguardevole grado di dettaglio, che comporta anche un'adeguata illustrazione e spiegazione delle alternative che la società avrebbe potuto adottare.

6.1.3. *L'inefficace attuazione del modello adottato.*

In alcuni casi, invece, viene apertamente rilevata l'inefficace attuazione del M.O.G. a fronte di una previa adozione in senso soltanto nominalistico⁷⁹. Tuttavia, la linea di demarcazione tra modello inidoneo e inefficacemente attuato sembra talvolta sfumare, anche perché può risultare più complesso dimostrare l'inidoneità di un M.O.G. che si inserisca in un contesto di *compliance* formale rispetto al debito di sicurezza dovuto al lavoratore.

Si segnala in particolare un caso, in cui le considerazioni relative all'idoneità del M.O.G. si intrecciano con quelle riguardanti la sua efficace attuazione. Dopo aver rilevato come il modello recava "indicazioni programmatiche" e "linee di intervento astrattamente individuate ai fini preventivi" con contestuale identificazione delle attività a rischio (ivi incluse anche le attività edilizie e di cantiere), la motivazione segnala come – però – a tale disegno non corrisponda un meccanismo di controllo adeguato a verificare che le previsioni fossero rispettate nella pratica. La carenza organizzativa attribuita all'ente consisteva dunque nella insufficiente vigilanza esercitata sulle attività di cantiere che comportava una inefficace attuazione dello stesso⁸⁰.

Tuttavia, da quanto rilevato in motivazione, sembra potersi osservare che – in realtà – l'i-

⁷⁷ Trib. Milano, n. 10248/20, dep. 23 febbraio 2021.

⁷⁸ Sul ruolo della perizia nell'accertamento dell'idoneità del modello organizzativo, cfr. LOTTINI R. (2019), pp. 2949 s.

⁷⁹ Trib. Milano, n. 3492/2019, 18 dicembre 2019.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 30: «Ogni aspetto relativo alla raccolta di informazioni in tali settori ed alla verifica del concreto rispetto delle "filieri" di comunicazione dei dati che consentono di organizzare una effettiva prevenzione era devoluto all'attività dell'Organismo di Vigilanza. Mentre non è descritta alcuna concreta operatività da adottare per verificare che agli aspetti emergenti da dati documentali corrisponda una effettiva sanzione concreta»

inefficienza dei controlli non dipendeva tanto dalla inefficace attuazione di un modello idoneo, bensì dall'attuazione di un modello inidoneo sul piano della progettazione della vigilanza. La giudicante segnala infatti la presenza di verifiche di tipo documentale costituite da flussi informativi da e verso l'O.d.V.⁸¹, mentre mancavano verifiche tese ad accertare che quanto risultante dall'organizzazione fosse effettivamente lo specchio della situazione concreta nel cantiere. Il Tribunale sembra dunque segnalare la carenza del sistema delle "registrazioni" (quelle che talvolta sono designate anche come "schede di evidenza") funzionali al rilevamento dei flussi informativi periodici, quando rileva che «non sono indicate istruzioni o prassi relative alla trasmissione di informazioni in modo stabile e sistematico (per esempio tramite la redazione di apposite schede periodiche) dal cantiere all'amministrazione»⁸². Ad avviso di chi scrive, però, un modello privo di un sistema di reportistica periodica interno è un modello inidoneo, mentre si verificherebbe l'inefficace attuazione laddove, in presenza di flussi informativi periodici, gli stessi non vengano puntualmente compilati e trasmessi. L'inefficace attuazione veniva poi segnalata anche in relazione al fatto che le due persone indicate come preposti nel Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi non erano al corrente dell'investitura e che, uno dei due, non era stato nemmeno mai visto in cantiere. Da questo punto di vista, può certamente ravvisarsi la tipica estrinsecazione dell'inefficace attuazione.

Si segnala, in particolare, una sentenza di condanna in cui, nonostante la società avesse previamente adottato un modello organizzativo validato secondo lo standard BS OSHAS, il giudice ha ritenuto che il modello – pur idoneo in teoria – non fosse stato efficacemente attuato⁸³, stigmatizzando l'adempimento meramente cartolare del dovere organizzativo⁸⁴. Nel caso di specie, sul piano della responsabilità individuale, si rimproverava al datore di lavoro di non aver adeguatamente individuato nel D.V.R. il rischio connesso a lavorazioni sul nastro trasportatore e, conseguentemente, di non aver predisposto un programma di manutenzione e revisione periodica. Sul versante della responsabilità collettiva, invece, pur riconoscendo in astratto l'idoneità del modello, in virtù della validazione BS OHSAS⁸⁵, il giudice ha ritenuto che lo stesso fosse stato inefficacemente attuato in concreto a causa della "mancanza di un programma di gestione della manutenzione" in relazione a uno strumento cruciale per la produzione, ma molto rischioso nell'utilizzo. Tuttavia, anche in questo caso, l'assenza di un programma di gestione della manutenzione sembra una carenza organizzativa che fa capo ai doveri di sicurezza incombenti sul datore di lavoro e non, invece, sulla persona giuridica, il cui dovere di corretta organizzazione non consiste in una diagnosi e documentazione dei rischi di seconda istanza. Così, il Tribunale, pur denunciando l'inefficace attuazione, ha stigmatizzato il modello sul piano della sua idoneità, confondendo il piano della colpa individuale e di quella dell'ente collettivo. Sindacato che, peraltro, dovrebbe restare tendenzialmente fuori dalla portata del giudice, laddove – come nel caso di specie – l'ente aveva provveduto a dotarsi di una certificazione, vigendo in quel campo la presunzione di idoneità stabilita dall'art. 30 del d. lgs. n. 81 del 2008.

⁸¹ O.D.V. composto da un soggetto esterno (in qualità di presidente) e da un soggetto interno, dotato di un budget di circa 10.000 euro, che operava tramite verifiche documentali e sopralluoghi (programmati e a sorpresa) in cantiere, pur non avendo mai interessato direttamente il cantiere in cui si era verificato l'incidente.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Trib. Milano, n. 12077/22, dep. 28.11.2022, "Nel caso di specie, il Giudicante ritiene che la colpa dell'organizzazione collettiva risieda proprio nella radicale mancanza, *in rerum natura*, di un sistema che consentisse la concreta attuazione del modello, tramite l'esecuzione di procedure effettivamente idonee ed efficaci a garantire la sicurezza dei lavoratori che operavano sul nastro trasportatore. In altri termini, il modello corretto sul piano teorico si è manifestato, in esito all'istruttoria, come esempio di ciò che è stato da tempo definito in giurisprudenza come "adempimento burocratico e non seriamente operativo": nel caso di specie, proprio la mancanza di un programma di gestione della manutenzione di uno strumento tanto importante per la produzione quanto rischioso nell'utilizzo, vista la sua collocazione e vista la natura delle lavorazioni che andavano eseguite tramite il camminamento sulle passerelle metalliche ai margini, costituisce il risvolto tecnico - pratico di una simmetrica carenza organizzativa.

⁸⁴ Il giudicante richiama a tal fine alcuni precedenti della Corte di cassazione sul punto, in particolare, cfr. Cass. Pen., sez. II, 27 settembre 2016, n. 52316 sull'irriducibilità del M.O.G. a "interessante testo di teoria"; Cass. Pen., sez. VI, 12 febbraio 2016, n. 11442 in cui il M.O.G. viene considerato come documento espressivo di una "politica aziendale meramente cartolare"; Cass. Pen., SS. UU., 24 aprile 2014, n. 38343 in cui il M.O.G. adottato dalla società viene inquadrato come "adempimento burocratico non seriamente operativo".

⁸⁵ In merito alla portata più o meno estesa da attribuire alla presunzione di cui all'art. 30 c. 5, d. lgs. n. 81/2008, cfr. D'ARCANDELO F. (2008), p. 94; LOTTINI R. (2019), p. 2946 ss.; MONGILLO V. (2014), pp. 42 ss., anche con riferimento alle parti del modello "non corrispondenti" e quindi sicuramente non coperti dalla presunzione in parola.

6.2. *La mancata adozione del modello prima della commissione del fatto.*

Nella maggior parte dei casi in cui la società non ha adottato il modello di organizzazione e gestione, l'esclusione della responsabilità dipende da motivazioni diverse dalla insussistenza della colpa di organizzazione (segnatamente, l'assoluzione della persona fisica ovvero la carenza di interesse e vantaggio), pur con le eccezioni di cui al paragrafo successivo. Nei casi di condanna dell'ente, invece, la omessa adozione del M.O.G. viene spesso richiamata come dato che – a seconda delle ricostruzioni – auto-prova il difetto di organizzazione dell'ente, fondandone così la colpa di organizzazione, ovvero vale ad escludere l'integrazione dell'esimente di cui all'art. 6, d. lgs. n. 231/2001. Nelle sentenze che ricostruiscono l'adozione ed efficace attuazione del M.O.G. come elemento che fonda un'esimente, poi, l'orientamento del Tribunale di Milano è nel senso di ritenere che incomba sull'ente l'onere di dimostrare la sua corretta auto-organizzazione; mentre, in difetto di prova l'esclusione della responsabilità non può ritenersi integrata.

In tali circostanze, alla rilevazione della totale assenza del modello, non segue una motivazione che indica in che modo l'adozione del modello avrebbe potuto interferire causalmente rispetto alla commissione del reato da parte delle persone fisiche che impegnano l'ente, omettendo così di completare il discorso sulla colpa di organizzazione con il frammento motivazionale dedicato alla efficacia preventiva del comportamento alternativo lecito. Fa eccezione una sentenza⁸⁶ in cui l'assenza del modello si ritiene correlata alla omessa valutazione del rischio specifico in dipendenza del quale si è verificato l'evento e all'impiego di lavoratori assunti senza rispettare le formalità di legge, e una pronuncia⁸⁷ in cui l'assenza del M.O.G. viene considerata come «certamente riconducibile dal punto di vista eziologico alla causazione dell'infortunio mortale».

6.2.1. *Equipollenza delle cautele antinfortunistiche rispetto al M.O.G.*

In ultimo, pare opportuno segnalare due casi in cui, pur a fronte dell'assenza del modello organizzativo, l'organizzazione preventiva anti-infortunistica posta in essere dalla società veniva valorizzata in termini di “*compliance 231*”⁸⁸. In un primo caso, succintamente motivato, la responsabilità della società in relazione a un infortunio derivante da una caduta dall'alto veniva esclusa (seppur contestualmente a quella del datore di lavoro) poiché, a fronte di una prova incompleta riguardante la trasgressione della valutazione dei rischi e il dovere di adeguata informazione e formazione del lavoratore, veniva invece fornita «la prova positiva della documentata adozione di procedure di sicurezza» che costituisce il motivo che fonda la declaratoria liberatoria quanto alla società⁸⁹.

In un altro caso, in cui la responsabilità veniva esclusa sia per insussistenza del fatto in capo alla persona fisica, sia per carenza di interesse e/o vantaggio, il Tribunale afferma *in obiter dictum*: «Peraltro, sotto il profilo dei modelli organizzativi in specifico riferimento alla tipologia di rischi ai quali va astrattamente riportato l'evento verificatosi, valga la considerazione della idonea equipollenza della soddisfazione, come sopra riportata, delle condizioni indicate nel d. lvo n. 81/2008, sotto lo specifico profilo dell'adozione di idoneo POS e della individuazione di figure preposte, qualificate, di volta in volta adeguate a fronteggiare lo specifico rischio in materia di infortuni»⁹⁰. Il sinistro occorso era eziologicamente riconducibile al concorso causale di due duplici circostanze: la errata manovra dell'infortunato, che determinava lo sbilanciamento del mezzo ed il ribaltamento dello stesso, e il sollevamento di due pesanti blocchi di

⁸⁶ Trib. Milano, n. 218/17, dep. 06 marzo 2017.

⁸⁷ Trib. Milano, n. 1703/21, dep. 30 luglio 2021.

⁸⁸ Tra i precedenti orientati in tal senso, cfr. Trib. Catania, sez. IV, sent. 14 aprile 2016, n. 2133, Giud. Benanti, con nota di ORSINA A. (2017); Cass. Pen., sez. IV, 27 novembre 2019 (dep. 9 dicembre 2019), n. 49775, con nota di GAROFALO G. (2020); sull'assenza del modello come requisito da solo non sufficiente a dimostrare la colpa di organizzazione, cfr. Cass. Pen., sez. IV, 15 febbraio 2022, n. 18413 Cartotecnica Grafica Vicentina s.r.l., con note critiche di PALIERO C.E. (2023), pp. 3346 ss; PIERGALLINI C. (2023), pp. 3356 ss.

⁸⁹ Trib. Milano, n. 2505/19, 28 febbraio 2019, si segnala che in questo caso, la mancata adozione del m.o.g. contestata in imputazione, viene sconfessata dalla motivazione e trova riscontri anche esterni. Nel caso di specie, va poi specificato che la caduta si verificava come conseguenza di una iniziativa estemporanea ed imprevedibile del lavoratore, che costituiva una situazione non pianificabile a priori e rispetto alla quale, la mancanza di protezioni circostanti la buca veniva ritenuta eziologicamente irrilevante rispetto alla verifica dell'infortunio.

⁹⁰ Trib. Milano, n. 13781/18, 15 gennaio 2019.

calcestruzzo, invece di uno come prescritto. Si trattava dunque di un caso di condotta anomala del lavoratore che non sarebbe stata astrattamente prevedibile (e quindi prevenibile) nel POS, che quindi non poteva considerarsi antecedente causale dell'infortunio. In questo senso, può ridimensionarsi l'affermazione riferibile al modello organizzativo, in termini di c.d. *comportamento alternativo lecito*. Detto altrimenti: se anche la società si fosse dotata di un modello organizzativo, ciò non avrebbe sortito alcun effetto ai fini della verifica del reato, poiché anche istituendo il presidio di secondo livello incarnato dal M.O.G. il contenuto del P.O.S. non avrebbe potuto essere diverso.

7.

L'autonomia della responsabilità dell'ente.

L'analisi riguardante i profili applicativi dell'art. 8 del d.lgs. 231/2001 risulta assai circoscritta nel perimetro dei delitti colposi di evento di cui all'art. 25-*septies*. Di norma, infatti, visto che si tratta di reati presupposto che devono essere posti in essere da soggetti qualificati, è difficile che l'autore del reato non sia identificato, come previsto al c. 1, lett. a) dell'art. 8. Da questo punto di vista, l'osservatorio conferma questa regolarità. Infatti, come già illustrato in precedenza (v. *retro*, § 4), la quasi totalità dei provvedimenti riguarda reati commessi dal datore di lavoro, mentre nei limitati casi in cui ciò non avviene la condotta è comunque attribuibile a un soggetto qualificato all'interno dell'ente.

Fanno eccezione alcune sentenze nell'ambito delle quali le persone fisiche imputate vengono prosciolte *per non aver commesso il fatto* e non viene indicato l'effettivo autore del reato. In questi casi – dunque – il fatto sussiste, restando pertanto ferma la necessità di accertare la responsabilità dell'ente, come anche confermato dai consolidati orientamenti di cassazione sul punto⁹¹. In due casi, proprio la virtuosa organizzazione aziendale era posta alla base della sentenza di assoluzione dell'ente, segno implicito che si è ritenuto necessario l'approfondimento della posizione della persona giuridica⁹².

Una pronuncia di un certo interesse riguarda un episodio in cui il datore di lavoro veniva assolto per particolare tenuità del fatto, tenendo conto dell'esiguità del danno (ferita lacero-contusa a due dita), della sporadicità della condotta, dell'assenza di incidenti pregressi, della generale assenza di disattenzioni della società con riferimento alla normativa antinfortunistica, dimostrato anche dal puntuale aggiornamento del DVR, dalle spese sostenute e dalla successiva valutazione di adottare un modello organizzativo. La sentenza, del 2018, rileva come l'assoluzione per particolare tenuità del fatto non inibisca automaticamente l'affermazione di responsabilità dell'ente, conformandosi all'orientamento di Cassazione in merito⁹³. Pertanto, si procede con l'accertamento in concreto della responsabilità dell'ente, che viene esclusa in ragione della carenza di interesse e vantaggio⁹⁴.

Una sentenza si confronta poi con un caso nell'ambito del quale il fatto veniva realizzato dall'amministratore di fatto in concorso con il rappresentante legale, che era però deceduto prima del giudizio. La questione dell'art. 8 non è stata affrontata *funditus* perché nella stessa pronuncia veniva condannato l'amministratore di fatto, ma anche perché il Tribunale ha ritenuto pacifico che la responsabilità dell'ente sia "diretta, autonoma ed eventualmente concorrente con quella dell'autore" e che vada affermata anche a prescindere dalla morte dell'autore cui sia seguita una pronuncia di estinzione del reato⁹⁵.

8.

L'applicazione delle sanzioni e della loro disciplina.

Come anticipato, le società sanzionate in forza del d.lgs. n. 231 del 2001 sono state 27, 14 delle quali in quanto destinatarie di una condanna e 13 in seguito a patteggiamento. Di

⁹¹ Cass. Pen., sez. V, 4 aprile 2013, n. 20060; Cass. Pen., sez. IV, 14 marzo 2023, n. 10143 proprio in materia di 25-*septies*.

⁹² In questo senso, seppur succintamente, Trib. Milano, n. 8583/2018, 12 luglio 2018; e Trib. Milano, n. 2505/19, 28 febbraio 2019.

⁹³ Nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass. Pen., sez. III, 28 febbraio 2018, n. 9072, Ficule Lucas & c.; Cass. Pen., sez. III, 15 marzo 2019, n. 11518; Cass. Pen., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 1420; per un approfondimento della tematica v. PIERGALLINI C. (2019), p. 542 s.; CONSULICH F. (2020), pp. 195-197; DE VERO G. (2020), pp. 213 ss. MOSSA VERRE M. (2020), p. 280 ss.; BASILE E. (2022), pp. 911 ss.; DE SIMONE G. (2022b), p. 1004 ss.

⁹⁴ Tribunale di Milano, n. 13600/18, 11 dicembre 2018.


⁹⁵ G.U.P. Milano, n. 2187/2020, 16 dicembre 2020.

seguito si passeranno in rassegna diversi profili attinenti ai profili sanzionatori, spaziando dalle sanzioni pecuniarie (§ 8.1.) all'applicazione delle riduzioni della sanzione *ex art. 12* (§ 8.2); alle sanzioni interdittive (§ 8.3) per poi concludere con la confisca (§ 8.4).

8.1. *Le sanzioni pecuniarie.*

Prima di prendere in considerazione le sanzioni effettivamente irrogate, vale la pena ricordare le cornici edittali di riferimento per i reati di cui all'art. 25-*septies* che nel caso di cui al c. 1 è pari a 1000 quote (quindi, a seconda del valore attribuito alla quota, da 25.800 euro a 1.549.000 euro); nel caso di cui al c. 2, da 250 a 500 quote (quindi, a seconda della quota, minimo da 64.500 a 387.250 e massimo da 129.000 a 774.500); nel caso di cui al c. 3, non oltre le 250 quote (quindi, a seconda della quota, un range da 64.500 a 387.250 euro).

La sanzione più alta tra quelle irrogate all'esito di una sentenza di condanna è pari a 100.000 euro, mentre quella più grave irrogata all'esito di un patteggiamento è pari a 80.000 euro, in entrambi i casi in procedimenti che riguardavano la morte del lavoratore. La sanzione più bassa è stata irrogata all'esito di un patteggiamento ed è pari a 10.000 euro – inferiore anche al limite previsto dall'art. 11 u.c., nonostante si riferisse a un'ipotesi in cui erano state cagionate al lavoratore lesioni gravissime, raggiunta in virtù della diminuzione per il rito – mentre la più lieve emessa a seguito di una sentenza di condanna è pari a 25.800 euro. La sanzione media irrogata è di 33.936 euro mentre la mediana è di 25.800 euro. Si tratta, evidentemente, di valori assai contenuti che mostrano una tendenza alla mitezza sanzionatoria del Tribunale di Milano. D'altra parte, articolare riflessioni più approfondite risulta alquanto difficile, dal momento che la motivazione in punto di commisurazione della sanzione è, quasi sempre, sostanzialmente assente nelle sentenze analizzate.



8.2. *L'applicazione delle riduzioni della sanzione ex art. 12.*

Lo scrutinio delle 25 pronunce che hanno irrogato una sanzione all'ente induce alcune riflessioni anche con riguardo all'applicazione delle "attenuanti" previste dal sistema 231. In 11 pronunce, la sanzione applicata è il frutto della mera commisurazione della pena, senza che sia stato possibile applicare alcuna delle riduzioni previste dall'art. 12 del d.lgs. 231/2001, in 1 pronuncia in cui vengono condannate due società, soltanto una delle due ha beneficiato di una riduzione di pena. Il dato desta sconforto e preoccupazione e rivela un panorama in cui molti enti restano inerti anche dopo la realizzazione del fatto, omettendo di provvedere al risarcimento del danno cagionato e all'adozione del modello organizzativo. In questo senso, l'osservatorio del Tribunale di Milano dimostra che il decreto ha una capacità di "conversione" alla *compliance* ancora limitata e che anche sul piano della soddisfazione della pretesa civilistica al risarcimento del danno la sanzione all'ente rischia di non essere un incentivo sufficientemente forte.

Volgendo lo sguardo alle pronunce in cui ha trovato applicazione una o più delle riduzioni previste dall'art. 12, il quadro si fa invece più incoraggiante. Delle 14 sentenze che hanno sanzionato (uno o più enti) in misura ridotta, in ben 9 casi è stata applicata la riduzione dalla metà a due terzi prevista dall'art. 12, c. 3⁹⁶ per il concorso di entrambi i requisiti previsti dalle lettere dell'art. 12, c. 2: il risarcimento integrale del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (lett. a); l'adozione e l'implementazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (lett. b). In 2 casi, sono state riconosciute congiuntamente l'attenuante di cui all'art. 12, c. 1, lett. a) in ragione del minimo o nullo vantaggio conseguito dall'ente e quella di cui all'art. 12, c. 2, lett. a), in virtù dell'avvenuto risarcimento⁹⁷. In altri 3 casi, la pena è stata ridotta per aver risarcito il danno cagionato al lavoratore⁹⁸. Va segnalato che, sovente, il risarcimento avvenuto per via assicurativa viene comunque considerato a favore dell'ente ai fini del riconoscimento della riduzione sanzionatoria. La valutazione potrebbe apparire discutibile in quanto si valorizza meritoriamente una condotta che, in realtà, è già imposta come obbligatoria dal sistema; tuttavia, l'interpretazione *in bonam partem* può quantomeno valere a distinguere - *quoad poenam* - i casi in cui la società non ha neppure adempiuto all'obbligo assicurativo, esprimendo totale noncuranza verso i propri doveri di *compliance* e solidarietà sociale.

Si segnalano poi due sentenze nell'ambito delle quali è stata negata la possibilità di riconoscere le riduzioni sanzionatorie: nella prima⁹⁹, si escludeva l'attenuante *ex art. 12 co. 2 lett. a)* perché il risarcimento alla vittima è stato corrisposto dalle altre società coinvolte, ma non da quella imputata; nella seconda¹⁰⁰, in quanto si ritiene che l'ente abbia ricavato un indubbio vantaggio, in virtù del fatto che l'imputato persona fisica è amministratore unico e proprietario della società, sicché gli interessi di quest'ultimo e quelli della società coinciderebbero; inoltre, si osserva che il danno non può considerarsi minimo vista la sua natura non patrimoniale, derivante dalla lesione all'integrità fisica.

8.3. *Le sanzioni interdittive.*

Delle 50 sentenze analizzate, soltanto una ha applicato la sanzione interdittiva all'ente condannato. Si tratta di una sentenza di applicazione della sanzione su richiesta dell'ente¹⁰¹, in cui il giudice ha irrogato all'ente il *divieto di pubblicizzare beni e servizi* per la durata di due mesi, ritenendo «necessariamente applicabile la sanzione interdittiva in mancanza di prova circa l'avvenuto adeguamento da parte della società ad un modello organizzativo virtuoso e idoneo a scongiurare la ripetizione di fatti analoghi a quello per cui è causa». Non è chiaro se il giudicante alluda alla «reiterazione degli illeciti» prevista dall'art. 13, c. 1, lett. b) come condizione per l'irrogazione della sanzione interdittiva, ovvero si ritenga automaticamente da applicarsi una sanzione interdittiva in mancanza delle condizioni che esplicitamente le escludono *ex art. 13 c. 3*¹⁰² ovvero *ex art. 17*¹⁰³.

Salvo alcune eccezioni¹⁰⁴, nella maggior parte dei provvedimenti in cui le sanzioni interdittive non sono state irrogate non è presente una specifica motivazione sul punto. In alcuni

⁹⁶ Trib. Milano, 8176/2016, dep. 01 luglio 2016; Trib. Milano, n. 3147/17; Trib. Milano, n. 12359/17, dep. 22 novembre 2017; Trib. Milano, n. 3234/18, dep. 18 aprile 2018; G.U.P. Milano, n. 550/18, dep. 31 marzo 2018; Trib. Milano, n. 6393/18, 22 giugno 2018; G.U.P. Milano, n. 3492/19, dep. 18 dicembre 2019; Trib. Milano, n. 1703 del 2021, dep. 30 luglio 2021; Trib. Milano, n. 2197/21, dep. 13 luglio 2021.

⁹⁷ Trib. Milano, n. 9034/16, dep. 21 luglio 2016; G.U.P. Milano, n. 1622/19, dep. 31 maggio 2019.

⁹⁸ Trib. Milano, n. 2139/17, dep. 09 marzo 2017; Trib. Milano, n. 5416/18, dep. 19 luglio 2018; Trib. Milano, n. 6921/19, dep. 16 agosto 2019.

⁹⁹ Trib. Milano, n. 7684/16, dep. 16 settembre 2016.

¹⁰⁰ Trib. Milano, n. 1953/17, dep. 13 aprile 2017.

¹⁰¹ Trib. Milano n. 12557/19, dep. 16 ottobre 2019.

¹⁰² Nella misura in cui rimanda alle condizioni di cui all'art. 12 c. 1, lett. a): «l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo» e lett. b) «il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità»

¹⁰³ «a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.»

¹⁰⁴ Cfr. Trib. Milano, n. 9034/16, dep. 21 luglio 2016 che esclude la ricorrenza delle condizioni *ex art. 13* e rileva la ricorrenza della condizione di cui all'art. 12, c. 1, lett. a); Trib. Milano, n. 11315/16, dep. 11 novembre 2016; e Trib. Milano, sent. n. 1953/17, dep. 13 aprile 2017 in cui viene esplicitamente esclusa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13; e Trib. Milano, sent. n. 3147/17, 27 marzo 2017, in cui le sanzioni interdittive sono escluse per la modesta entità del profitto.

casi, può desumersi implicitamente dalla lettura complessiva della sentenza che non ricorrono i requisiti *ex art.* 13¹⁰⁵, mentre in altre occasioni sembra che le stesse non siano state irrogate per ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 17¹⁰⁶, ovvero di quelle previste dall'art. 12, c. 1¹⁰⁷.

In un altro caso di patteggiamento, l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni interdittive è stata richiesta dalle parti sulla base degli artt. 13 e 12 c. 1, lett. a) – commissione del reato nell'interesse prevalente dell'autore con vantaggio nullo o minimo a favore dell'ente. Nell'accogliere la richiesta il giudice ha valutato come elementi che fondano l'accoglimento della richiesta il conseguimento di un minimo vantaggio da parte dell'ente ed il risarcimento del danno patito dai lavoratori.

La quasi generale esclusione dell'applicazione delle sanzioni interdittive nell'ambito dei provvedimenti sanzionatori (comprensivi di sentenze di condanna e di patteggiamento) *ex art.* 25-*septies* si spiega, probabilmente, avendo riguardo ai requisiti imposti dall'art. 13 del d.lgs. 231/2001 per la loro applicazione, che difficilmente ricorrono nei casi di omicidi e lesioni da infortunio sul lavoro. Infatti, quanto all'art. 13 c. 1, lett. a), prima parte (reato commesso da un apicale), è arduo identificare un profitto di rilevante entità in relazione a tali reati; quanto alla lett.a), seconda parte (reato commesso da un sottoposto), si è visto come siano state molto rare le pronunce che attribuiscono il reato a un soggetto subordinato e che ancor più raro è lo scrutinio nel merito delle carenze organizzative imputate all'ente. Relativamente al caso di reiterazione degli illeciti, non ricorrono casi di enti recidivi per i reati in parola.

8.4.

La confisca.

Uno dei dati più drastici che emergono da questa porzione dell'osservatorio riguarda la assoluta assenza della confisca nonostante il cospicuo numero di sentenze che l'avrebbero potuta disporre, quantomeno in astratto. Infatti, dei 25 provvedimenti sanzionatori emessi nel periodo di tempo osservato (13 sentenze che includono una condanna e 12 patteggiamenti), nessuno include la confisca *ex art.* 19 d.lgs. 231 del 2001.

In alcune sentenze, la confisca – pur richiesta dalla Procura – non viene disposta in sentenza in quanto non si ritiene raggiunta la prova dell'esistenza o dell'entità del profitto ritratto dal reato e pertanto, quand'anche presente, questo non è chiaramente quantificabile¹⁰⁸. In un caso viene esplicitamente accertato che la società non ha tratto profitto dal reato e che non risulta essere stato pagato un prezzo¹⁰⁹.

Probabilmente, la mancanza di provvedimenti ablatori, che pure sarebbero sempre obbligatori, è collegata alle numerose difficoltà interpretative legate a tale profilo sanzionatorio. Da una parte, la questione rimanda al controverso tema della confiscabilità dei risparmi di spesa ove l'arricchimento dell'ente dipende da mancati esborsi o a economie di costi derivanti dal reato¹¹⁰; dall'altra, riemergono le difficoltà legate alla individuazione di una nozione di profitto che si confaccia ai reati colposi di evento. Come noto, il *leading case Thyssenkrupp*, aveva chiaramente indicato come «l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto. Qui si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto»¹¹¹.

In un caso, si rileva la distinzione tra le nozioni di interesse e vantaggio rispetto alla «più tecnica nozione di profitto indicata dall'art. 19» rilevante ai fini della confisca¹¹².

Anche nelle sentenze che applicano la sanzione su richiesta delle parti ai sensi dell'art.

¹⁰⁵ Trib. Milano, n. 12077/22, dep. 18 novembre 2022.

¹⁰⁶ Trib. Milano, n. 550 del 2018, dep. 31 marzo 2018; Trib. Milano, sent. n. 13578/18, 7 novembre 2019; G.U.P. Milano, n. 1703/21, dep. 30 luglio 2021, ove l'ente ha dimostrato il risarcimento integrale del danno, l'adozione del M.O.G. e la nomina di un O.D.V.; quanto alla messa a disposizione del profitto, invece, nulla si dice, ma va specificato che non è stata disposta alcuna confisca.

¹⁰⁷ G.U.P. Milano, n. 1622/19, dep. 31 maggio 2019.

¹⁰⁸ Cfr. Trib. Milano, n. 11315/16, dep. 11 novembre 2016; Trib. Milano, n. 12077/22, 28 novembre 2022, ove la confisca viene esclusa per «radicale mancanza di prova in ordine al quantum dello stesso, anche a livello indiziario».

¹⁰⁹ Cfr. G.U.P. Milano, n. 1622/2019, dep. 31 maggio 2019.

¹¹⁰ Per la ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale, cfr. BASSI A. e D'ARCANGELO F. (2020), p. 334-335; MONGILLO V. (2015), p. 717 ss.

¹¹¹ Cass. Pen., SS. UU., 24 aprile 2014, n. 38343 del 2014, § 64.

¹¹² Trib. Milano, n. 1179/16, 02 aprile 2016, p. 33.

63 d.lgs. 231/2001, la confisca non risulta presa in considerazione tanto dalle parti, quanto dal giudice¹¹³. In questo frangente, i dubbi interpretativi potrebbero essere stati alimentati dall'ambiguità del dato legislativo sul punto. Infatti, sebbene la confisca *ex art. 19* sia esplicitamente qualificata come sanzione ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. c) del d.lgs. 231/2001, l'art. 63 non richiama la confisca tra le sanzioni che possono costituire oggetto di accordo tra le parti. Pertanto, è spesso risultato controverso se, nel silenzio delle parti istanti in punto di confisca, il giudice conservi la possibilità di applicare la sanzione ablatoria ovvero debba attenersi a quanto concordato dalle parti. La Cassazione ha recentemente dato risposta a tale interrogativo spiegando che «per essere applicata, non deve necessariamente rientrare nell'accordo tra le parti ai fini dell'applicazione concordata della pena. Essa, tuttavia, può costituirne oggetto»¹¹⁴.

9.

Sintesi delle conclusioni.

La disamina delle sentenze in materia di responsabilità dell'ente per le morti e le lesioni dei lavoratori derivanti da violazioni della normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro rimanda un quadro controverso dei sette anni osservati. *In primis*, non si può che guardare con preoccupazione alla netta diminuzione dei procedimenti per tali reati-presupposto rilevati negli ultimi anni: al di là del vuoto punitivo che si verrebbe irragionevolmente a creare, si ritiene che il d.lgs. n. 231 del 2001 costituisca un importante vettore per coltivare la legalità d'impresa in settori cruciali per la tutela delle persone fisiche coinvolte nei processi produttivi, e in cui la corretta implementazione della *compliance* preventiva ha dimostrato di produrre importanti risultati dal punto di vista della riduzione degli eventi avversi¹¹⁵. Peraltro, nel periodo oggetto di indagine, il settore degli infortuni sul lavoro costituisce il secondo più rappresentativo nel panorama della giurisprudenza milanese sulla responsabilità da reato degli enti, per cui un ulteriore decremento delle pronunce porterebbe all'inevitabile depauperamento del contributo di uno dei Tribunali più attivi su questa materia, proprio in un momento in cui il foro milanese dimostra di saper fare, in larga parte, buon governo dei principi di diritto provenienti dalla giurisprudenza di legittimità.

Dal punto di vista della sistematica dell'illecito dell'ente, si è notata una polarizzazione verso il criterio imputativo previsto dall'art. 6, d. lgs. n. 231 del 2001, in quanto la maggior parte dei reati presupposto viene contestata a soggetti qualificati che si identificano con l'amministrazione dell'ente, ma questo potrebbe altresì dipendere dal fatto che – stando all'interpretazione emersa dai bilanci della Procura – il caso del reato commesso da apicale sia uno di quelli in cui si riduce la (asserita) discrezionalità del Pubblico Ministero rispetto all'esercizio dell'azione penale. Come osservabile dalle pronunce sopra richiamate, lo scrutinio dettagliato del modello organizzativo è una prassi ancora troppo rara nella giurisprudenza di merito e, nei pochi casi in cui si verifica, molto difficilmente è dirimente ai fini della esclusione della responsabilità dell'ente (nella maggior parte dei casi, nonostante la positiva valutazione del M.O.G., la responsabilità dell'ente viene esclusa – anche – per altre ragioni). Tuttavia, nelle poche ipotesi in cui si è entrati nel merito della valutazione del M.O.G., si è rivelato molto importante il contributo delle consulenze tecniche come ausilio decisionale per il giudice.

Per quanto riguarda il criterio dell'interesse o vantaggio, invece, l'osservatorio milanese ha dato prova dell'utilità di questo parametro in chiave di selezione degli illeciti di cui l'ente può essere chiamato a rispondere, essendo l'unico criterio “di matrice 231” che effettivamente vale a liberare l'ente dalla responsabilità. Da questo punto di vista, sembra essere stato definitivamente consolidato il principio per cui la dimostrazione dell'interesse e del vantaggio incombono sull'accusa, raggiungendo degli standard probatori piuttosto esigenti ai fini dell'affermazione della responsabilità. Viceversa, si stenta ancora ad individuare un criterio sicuro per la puntuale quantificazione del vantaggio lucrato dall'ente in questo settore, circostanza che dipende in larga parte dalla difficoltà di dosare il risparmio di spesa e l'aumento della produttività e che si ripercuote anche sulla difficile individuazione del *quantum* confiscabile in questi casi. Come notato, pur costituendo un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, non è raro

¹¹³ Trib. Milano, n. 8176/2016, 01 luglio 2016.

¹¹⁴ Cass. Pen., sez. VI, 07 aprile 2022, n. 18652, con l'ulteriore precisazione che, qualora la confisca sia rientrata nell'accordo tra le parti, il ricorso per Cassazione segue i limiti di cui all'art. 448 c. 2-bis cpp, mentre qualora ne resti esclusa, la sentenza è impugnabile solo ai sensi dell'art. 606 c. 1 cpp.

¹¹⁵ V. G. CAMPO-L. COLAZZO-B. MARTINI-A. SCIARRONE (2014), pp. 3 ss.

che nella valutazione inerente alla sua sussistenza emergano delle considerazioni soggettivistiche (spesso invece neglette sul piano della colpa di organizzazione) che concorrono ad ibridare la natura di questo elemento costitutivo dell'illecito dell'ente.

Per quanto riguarda le sanzioni, poi, non si può fare a meno di notarne la mitezza e, in alcuni casi, la totale mancanza di applicazione, come si è visto per la confisca e le sanzioni interdittive. Le motivazioni delle sentenze dedicate al punto sono spesso molto laconiche, limitandosi in molti casi all'individuazione del numero e del valore delle quote, senza tuttavia soffermarsi sulle ragioni che hanno avuto un peso preponderante su tale scelta. Da questo punto di vista, sembra potersi scorgere una certa difficoltà del Tribunale nel maneggiare il sofisticato meccanismo commisurativo elaborato dal d. lgs. n. 231/2001.

La realizzazione del progetto politico-criminale sotteso al d. lgs. n. 231/2001, soprattutto per quanto riguarda la sua vocazione spiccatamente preventiva, necessita di un'ampia applicazione della disciplina ivi contenuta: la concretizzazione di quel proposito non può che transitare dalle condanne degli enti che trascurano la *compliance* e dalle assoluzioni di quelli che – invece – la realizzano in maniera seria ed avveduta, così riaffermando la validità delle disposizioni previste dal sistema di responsabilità dell'ente. Diversamente, senza certezza della sanzione per l'ente, il *'societas puniri potest'* rischia di restare poco più che uno slogan, destinato alla cronica ineffettività.

Bibliografia

AMARELLI, Giuseppe (2013): "I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza su lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza", *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 19 aprile 2013.

BARTOLI, Roberto (2021): "Il criterio di imputazione oggettiva", in LATTANZI, Giorgio e SEVERINO, Paola (editors), in *La responsabilità degli enti, vol. I, Diritto sostanziale* (Torino, Giappichelli), pp. 171-202.

BASILE, Enrico (2022): "La società non punibile: del come e del perché", in PIERGALLINI, Carlo, MANNOZZI, Grazia, SOTIS, Carlo, PERINI, Chiara, SCOLETTA, Marco, CONSULICH, Federico (eds.): *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, II* (Milano, Giuffrè), pp. 909-928.

BASSI A. e D'ARCANGELO F. (2020): *Il sistema della responsabilità da reato dell'ente*, (Milano, Giuffrè).

BIANCHI, Davide (2022): "Verso un illecito corporativo personale. Osservazioni "umbratili" a margine d'una sentenza "adamantina" nel "magma 231"", *Sistema penale*, 14 ottobre 2022.

BLAIOTTA, Rocco (2020): "Sicurezza del lavoro e responsabilità dell'ente. Alla ricerca di una dogmatica", *Sistema penale*, 7 maggio 2020.

CAMPO, Giuseppe - COLAZZO, Luana - MARTINI, Benedetta - SCIARRONE, Alessandro (2014): "Analisi quantitativa e qualitativa delle statistiche sugli infortuni prima e dopo le principali innovazioni normative", in STILE, Alfonso Maria, FIORELLA Antonio, MONGILLO, Vincenzo (eds.): *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente* (Napoli, Jovene) pp. 3-15.

CAPPELLINI, Alberto (2019): "La responsabilità dell'ente per omicidio e lesioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro", in CADOPPI Alberto, CANESTRARI, Stefano, MANNA, Adelmo, PAPA, Michele (eds): *Diritto penale dell'economia* (2a edizione), tomo II (Torino, Utet), pp. 3449-3494.

CASTRONUOVO, Donato (2019): "Art. 25-septies [d.lgs. 231/2001]. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", in CASTRONUOVO, Donato, DE SIMONE, Giulio, GINEVRA, Enrico, LIONZO, Andrea, NEGRI, Daniele, VARRASO, Gianluca, (eds.): *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, (Milano, Wolters Kluwer), pp. 600-638.

CASTRONUOVO, Donato (2021): “Garanti della sicurezza del lavoro e loro qualificazione alternativa come apicali o subordinati in ambito 231”, in CATENACCI, Mauro, D’ASCOLA, Vincenzo Nico, RAMPIONI, Roberto, *Studi in onore di Antonio Fiorella* (Roma, Roma Tre Press), pp. 1477-1500.

CENTONZE, Francesco (2022): “Il crimine dell’“attore decisivo”, i limiti della compliance e la prova “certa” della colpa di organizzazione. Riflessioni a margine della sentenza “Impregilo””, *Cassazione penale*, pp. 4372-4400.

COLACURCI, Marco (2016): “L’idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 2, pp. 66-79.

CONSULICH F. (2020): “Punibilità di organizzazione? Possibilità e limiti dell’astensione dalla punizione per l’ente colpevole”, in BONDI, Alessandro, FIANDACA, Giovanni, FLETCHER, George P., MARRA, Gabriele, STILE, Alfonso M., ROXIN, Claus, VOLK, Klaus, *Studi in onore di Lucio Monaco* (Urbino, Urbino University Press), pp. 189-204.

CONSULICH, Federico (2024): *Manuale di diritto penale del lavoro* (Torino, Giappichelli).

D’ALESSANDRO, Francesco (2010): “La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1125-1164.

D’ARCANGELO, Fabrizio (2008): “La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro”, *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, pp. 77-96;

D’ARCANGELO, Fabrizio (2015): “Il sindacato giudiziale sulla efficacia dei modelli organizzativi nella giurisprudenza più recente”, *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, pp. 51-61.

DE SIMONE, Giulio (2022a): “Si chiude finalmente, e nel migliore dei modi, l’annosa vicenda Impregilo”, in *Giurisprudenza italiana*, pp. 2758-2767.

DE SIMONE, Giulio (2022b): “La non punibilità nel prisma della responsabilità da reato delle persone giuridiche”, in in PIERGALLINI, Carlo, MANNOZZI, Grazia, SOTIS, Carlo, PERINI, Chiara, SCOLETTA, Marco, CONSULICH, Federico (eds.): *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, pp. 991-1018.

DE VERO, Giancarlo (2020): “Particolare tenuità del fatto e responsabilità da reato degli enti collettivi”, in BONDI, Alessandro, FIANDACA, Giovanni, FLETCHER, George P., MARRA, Gabriele, STILE, Alfonso M., ROXIN, Claus, VOLK, Klaus, *Studi in onore di Lucio Monaco* (Urbino, Urbino University Press), pp. 313-331.

DOVERE, Salvatore (2021): “Interesse e vantaggio nei reati colposi. Soluzioni e criticità nel formante giurisprudenziale”, in PIVA, Daniele (editor), *La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 tra diritto e processo* (Torino, Giappichelli), pp. 290-307.

FIDELBO, Giorgio (2013): “L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale”, in STILE, Alfonso Maria, MONGILLO, Vincenzo, STILE, Giovanni (eds.): *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma* (Napoli, Jovene), pp. 173-196.

FLORA, Giovanni (2022): *Responsabilità dell’ente per “fatto proprio” e determinatezza del capo d’imputazione*, in PIERGALLINI, Carlo, MANNOZZI, Grazia, SOTIS, Carlo, PERINI, Chiara, SCOLETTA, Marco, CONSULICH, Federico (eds.): *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, II (Milano, Giuffrè), pp. 1019-1027.

FUSCO, Eugenio e PALIERO, Carlo Enrico (2022): “L’Happy End di una saga giudiziaria: la colpa di organizzazione trova (forse) il suo tipo”, in *Sistema penale*, 27 settembre 2022.

GARGANI, Alberto (2016): “Responsabilità collettiva da delitto colposo d’evento: i criteri di imputazione nel diritto vivente”, *La Legislazione penale*, 11 gennaio 2016.

GARGANI, Alberto (2022): “Profili della responsabilità collettiva da reato colposo”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1-2/2022, pp. 49-66.

GARGANI, Alberto (2023): *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse* (Pisa, Pisa University Press).

GAROFALO, Giulia (2020): “Dalla ‘*culpa in vigilando*’ alla ‘colpa di organizzazione’ e ritorno: corsi e ricorsi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità *ex crimine* dell’ente”, *Sistema penale*, 06 giugno 2020

GARUTI, Giulio (2007): “Profili giuridici del concetto di “adeguatezza” dei Modelli Organizzativi”, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, pp. 11-16.

GIUNTA, Fausto (2015): “La responsabilità dell’ente collettivo per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”, in ALPA, Guido e CONTE, Giuseppe (eds.), *La responsabilità d’impresa*, (Milano, Giuffrè), pp. 771-790.

GUIDI, Dario (2015): “La problematica compatibilità tra criteri generali di ascrizione della responsabilità agli enti e l’art. 25-*septies*”, in CASAROLI, Guido, GIUNTA, Fausto, GUERRINI, Roberto, MELCHIONDA Alessandro (eds.): *La tutela penale della sicurezza sul lavoro. Luci e ombre del diritto vivente* (Pisa, ETS), pp. 123-150.

LOTTINI, Riccardo (2019): “I criteri di imputazione soggettiva: i modelli di organizzazione, l’organismo di vigilanza e la colpevolezza dell’ente”, in CADOPPI, Alberto, CANESTRARI, Stefano, MANNA, Adelmo, PAPA, Michele (eds): *Diritto penale dell'economia* (2a edizione), II (Torino, Utet), pp. 2949-3003.

MANACORDA, Stefano (2017): *L'idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive*, in *Rivista trimestrale diritto penale economia*, pp. 49-113.

MANES, Vittorio (2021): “Realismo e concretezza nell’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo”, *Giurisprudenza. Commerciale*, pp. 633-661.

MANES, Vittorio e TRIPODI, Andrea (2016): “L'idoneità del modello organizzativo”, in CENTONZE, Francesco, MANTOVANI, Marco (eds.) *La responsabilità penale degli enti. Dieci proposte di riforma* (Bologna, il Mulino), pp. 137-174.

MASULLO, Maria Novella (2012): *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente* (Napoli, ESI).

MERLO, Andrea (2022): “Il D.Lgs. 231/01 preso sul serio: la Cassazione scrive l’ultimo capitolo della saga “Impregilo””, in *Foro italiano*, 11, pp. 669-675.

MONGILLO, Vincenzo (2011): “Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2011: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione”, *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2011, 3, pp. 69-100.

MONGILLO, Vincenzo (2014): “Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell’ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione”, in STILE, Alfonso Maria, FIORELLA Antonio, MONGILLO, Vincenzo (eds.): *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente* (Napoli, Jovene), pp. 19-60.

MONGILLO, Vincenzo (2015): *Confisca per equivalente e risparmi di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 716-754.

MONGILLO, Vincenzo (2023): “La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità “da reato” dell’ente collettivo in chiave comparatistica”, *Cassazione Penale*, 3, pp. 704-736.

MORGANTE, Gaetana (2021): “Reato commesso da soggetto sottoposto all’altrui direzione”, in PIVA, Daniele (editor), *La responsabilità degli enti ex d.lgs 231/2001 tra diritto e processo* (Torino, Giappichelli), pp. 248-266.

MOSSA VERRE M. (2020): “Le cause di esclusione della punibilità nel sistema della responsabilità degli enti: il caso della particolare tenuità del fatto”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 280-300.

MOSSA VERRE M. (2023): “I reati ambientali nella giurisprudenza del Tribunale di Milano in materia di d.lgs. n. 231/2001 (2016-2021)”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 302-325.

ORSINA, Amalia (2017): “Il caso “rete ferroviaria italiana s.p.a.”: un’esperienza positiva in tema di colpa di organizzazione”, *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 13 gennaio 2017.

PALIERO, Carlo Enrico (2018): “La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 1-2, pp. 175-219.

PALIERO, Carlo Enrico (2023): “Colpa penale e colpa di organizzazione: analogie, epifanie e dissolvenze”, in *Cassazione penale*, pp. 3346-3356.

PALIERO, Carlo Enrico e PIERGALLINI, Carlo (2006): “La colpa di organizzazione”, *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, pp. 167-184.

PEZZI, Enrico (2021): “La *vexata quaestio* dell’idoneità ed efficacia dei MOG fra prospettive di riforma e fonti delle regole cautelari”, in *La legislazione penale*, 8 ottobre 2021.

PIERGALLINI, Carlo (2013a): “Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lg. n. 231/2001) (parte I)”, *Cassazione penale*, pp. 376-399.

PIERGALLINI, Carlo (2013b): “Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lg. n. 231/2001) (parte II)”, pp. 842-867.

PIERGALLINI, Carlo (2019): “Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti”, in *Diritto penale e processo*, pp. 530-549.

PIERGALLINI, Carlo (2022): “Una sentenza “modello” della Cassazione pone fine all’estenuante vicenda ‘Impregilo’”, *Sistema penale*, 27 giugno 2022.

PIERGALLINI, Carlo (2023) “L’uso obliquo della colpa di organizzazione: ripensamenti e regressioni”, in *Cassazione Penale*, pp. 3356-3368.

PIVA, Daniele (2011): *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro* (Napoli, Jovene).

PULITANÒ, Domenico (2013): “Responsabilità degli enti e reati colposi”, in STILE, Alfonso Maria, MONGILLO, Vincenzo, STILE, Giovanni (eds.): *La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma* (Napoli, Jovene), pp. 243-260.

SABIA, Rossella (2022): *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi. Esperienze comparate e scenari di riforma* (Torino, Giappichelli).

SANTORIELLO, Ciro (2023): *Responsabilità da reato degli enti: problemi e prassi* (Milano, Giuffrè).

SCOLETTA, Marco (2019): “Art. 6 – Profili Penalistici”, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti* (Milanofiori-Assago, Wolters Kluwer), pp. 132-169.

SCOLETTA, Marco (2022): “La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale”, in CANZIO, Giovanni, LUPARIA, Luca (eds.): *Diritto penale delle società* (Milano, Wolters Kluwer) pp. 965-1050.

SELVAGGI, Nicola e FIORELLA, Antonio (2018): *Dall’ “utile” al “giusto”. Il futuro dell’illecito dell’ente da reato nello ‘spazio globale’* (Torino, Giappichelli).

VILLANI, Enrica (2016) *Alle radici del concetto di 'colpa di organizzazione' nell'illecito dell'ente da reato* (Napoli, Jovene).

VITARELLI, Tiziana (2009): "Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009, pp. 695-712.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>